SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1377 e 1460-A)

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORI DE ZAN e FALLUCCHI)

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1982

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 4 novembre 1982

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti urgenti per il reclutamento e l'avanzamento dei volontari e dei sottufficiali delle Forze armate e promozioni in soprannumero dei marescialli dell'Aeronautica (n. 1377)

d'iniziativa dei senatori MARGOTTO, TOLOMELLI, BOLDRINI, CORALLO, GATTI, IANNARONE, PECCHIOLI e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (n. 1460)

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro voto viene da lontano.

Esso si colloca in quel processo di graduale revisione in senso interforze delle norme sul personale militare, da tempo e da più parti auspicato, già prefigurato dal Parlamento nel 1954 con l'approvazione della legge n. 599 sullo stato giuridico della categoria di cui al presente provvedimento.

Le leggi e i decreti in vigore riguardanti i sottufficiali di tutte le forze e corpi armati (come documenta l'appendice n. 1) sono sessantasei, a cominciare dal regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (regolamento sull'avanzamento dei sottufficiali del regio esercito) per finire con la legge 8 agosto 1980, n. 435 (Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). Si è imposta pertanto al Governo e al Parlamento l'esigenza di una revisione organica di tutta la materia che tenesse conto delle esigenze di funzionalità e di professionalità delle Forze armate. Non era possibile riproporre meccanismi del passato con qualche lieve correzione.

2. — Il disegno di legge d'iniziativa del Governo era il frutto di uno studio ponderato, condotto per parecchi anni da un apposito gruppo di lavoro interforze. Nel marzo del 1978 lo schema di disegno di legge era stato inviato al Tesoro per il concerto interministeriale, dove fu sottoposto ad un vaglio severissimo, sia per l'aspetto finanziario che per l'aspetto normativo. Il Tesoro aveva espresso il proprio giudizio favorevole nel maggio 1981, dopo aver richiesto e ottenuto numerosi perfezionamenti.

Il 5 novembre 1981 il disegno di legge fu posto all'ordine del giorno della Commissione difesa del Senato che, per la complessità della materia, ritenne di affidarne l'esame preliminare ad una Sottocommissione congiuntamente a quello del disegno di legge n. 1377 d'iniziativa dei senatori Margotto e altri che proponeva misure urgenti, soprattutto in tema di programmazione del reclutamento e dei corsi di formazione.

3. — Il lungo impegno della Sottocommissione (che ha dedicato al provvedimento quaranta sedute) confortato dal voto unanime della Commissione, ha portato all'elaborazione del testo che si propone al voto conclusivo del Senato.

È doveroso dare atto dello spirito di collaborazione che ha animato in ogni momento gli esponenti delle Forze armate con i quali più volte ci siamo incontrati in un fruttuoso, anche se talora — come è naturale — dialettico scambio di idee. Allo stesso modo certamente utile è stato il rapporto con i rappresentanti del COCER alle cui posizioni abbiamo guardato sempre con attenzione, per il rispetto e la considerazione che abbiamo per gli organi della rappresentanza militare e per il presupposto, da cui partivamo, che il sottufficiale dovesse essere non oggetto, ma soggetto del nuovo ordinamento legislativo e pertanto idealmente partecipe del nostro lavoro.

4. — Non può sorprendere, pertanto, che l'elaborazione del nuovo testo sia stata condotta con spirito sinceramente unitario, nell'intento di fornire un sicuro quadro di riferimenti e di certezze alla categoria, senza anguste o calcolate visioni di parte.

Le conclusioni unitarie non sono nate da laboriosi compromessi nè da sacrifici di legittime posizioni, perchè se divergenze di fondo fossero affiorate, esse si sarebbero certamente manifestate con il necessario vigore polemico. Con un comune sforzo di chiarimento e di volontà sono state trovate coincidenze obiettive nei punti nodali della legge, sulla indicazione degli strumenti atti a innovare in una materia così delicata, sulle prospettive umane nelle quali andavano collocandosi le fredde enunciazioni normative.

5. — Proprio questa coincidenza di giudizi e di propositi ha portato ad una accurata disamina critica del disegno di legge del Governo. Abbiamo riconosciuto che esso ambiva ad un'organicità, eliminando le difformità e le sperequazioni che si erano venute a

creare nel settore a seguito di "leggine" emanate, anche nel recente passato, per fronteggiare situazioni non più sostenibili, come l'ultima relativa al ristagno degli avanzamenti dei marescialli capi.

Il limite del disegno di legge originario ci parve il suo impianto, con troppa evidenza frutto di un *collage*, generato da successivi apporti delle Forze armate interessate che avevano lasciato i segni delle interpolazioni e delle suture.

Il maggior impegno della Commissione, pertanto, di là dalle modifiche di merito, è stato quello di ristrutturare l'impianto, di dare un nuovo ordine, più lineare e insieme più duttile e più semplice, alla materia.

Giudicheranno i colleghi se il nostro lavoro è stato risolto nella direzione giusta. Sottolineiamo tuttavia il fatto che la nostra funzione di legislatori è stata esaltata nel modo più coerente: più dei proponenti, infatti, noi abbiamo potuto giudicare tutta la materia col necessario distacco, in una visione generale e pertanto forse più lucida e obiettiva.

6. — Abbiamo voluto una legge chiara, in modo che il sottufficiale possa in ogni momento dire « so quello che mi può accadere ». Abbiamo voluto che l'indirizzo interforze, coerentemente e in ogni momento salvaguardato, determinasse una svolta di qualità nell'ordinamento delle Forze armate, naturalmente partendo dal concetto che criteri unitari non significano necessariamente criteri identici, perchè la personalità e la specifica funzione dei diversi Corpi militari non vanno mai compresse.

Abbiamo guardato in proiezione al futuro (auspicabilmente vicino) disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali, sapendo che la tematica degli ufficiali obbedisce a criteri diversi soprattutto per il verticismo dei livelli gerarchici più elevati, ma sapendo altresì che è ingiusto separare rigidamente i due ruoli e che va assecondata la tendenza a formulare uno stato giuridico unico dei sottufficiali e degli ufficiali.

7. — La materia dell'arruolamento e dell'avanzamento dei sottufficiali presentava una infinita varietà e complessità di elementi spesso contrastanti, spesso antitetici anche e soprattutto alla luce di nuovi ordinamenti realizzati da altre Amministrazioni dello Stato a favore del proprio personale, dei mutamenti avvenuti negli ultimi anni nell'intero corpo sociale della Nazione, nonchè delle innovazioni introdotte nell'ordinamento militare dalla legge n. 382 del 1978 sui principi della disciplina militare.

La Commissione si è trovata a dare risposta a tutta una serie di quesiti. Come eliminare dalle Forze armate il precariato, questa pesante spada di Damocle sospesa sulla testa di coloro che scelgono di arruolarsi volontari? Come assicurare attraverso una normativa semplice, chiara e valida nel tempo, che siano rispettati i diritti dei singoli e nello stesso tempo evitare che i doveri inerenti allo stato militare siano prevaricati dall'esercizio dei diritti? Come garantire la certezza e la trasparenza della carriera in modo che le effettive prospettive della scelta siano note fin dall'inizio (ai giovani soprattutto) a chi intende arruolarsi volontario nelle Forze armate e nei corpi armati? Come nello stesso tempo rendere questa normativa veramente interforze, eliminando quegli scompensi, quelle diversità nelle carriere ora esistenti tra le Forze armate ed anche nell'ambito di una singola Forza armata? Come addivenire ad una normativa veramente valida per il tempo a venire senza che nuove situazioni e nuovi mutamenti possano comportare l'insorgere di nuovi scompensi, di nuove diversità, di ulteriori discrasie?

Come individuare il limite di età ottimale per la cessazione dal servizio, contemplando la legittima aspettativa dei singoli di continuare a prestare la loro opera, a similitudine di tutti gli altri cittadini, anche per sentirsi vivi in una società viva, e l'esigenza di evitare che il Corpo dei sottufficiali risulti eccessivamente invecchiato e i singoli demotivati nella loro opera quotidiana? Quali prospettive, inoltre, offrire ai sottufficiali, ed in quale momento della carriera, per accedere ai ruoli degli ufficiali? E per ultimo, quale valore dare ai vari anni di studio, ai diversi corsi di specializzazione e di abilitazione, anche ai fini di una necessaria uti-

lizzazione di un'ampia massa di conoscenze di alto contenuto culturale e professionale? Questi erano i quesiti, e non soltanto questi, cui la Commissione doveva dare risposte eque, equilibrate, efficaci, valide, superando le zone d'ombra e di incertezza presenti nel testo governativo, cercando in primo luogo l'unità di indirizzo, contro il sospetto di interessi settoriali, quasi corporativi.

È da rilevare peraltro che tali quesiti non potevano essere considerati isolatamente: essi erano collegati tra di loro con un intreccio di cause e di effetti, e le relattive risposte, cioè la singola norma individuata, dovevano essere fra loro confrontate alla luce degli obiettivi che si intendevano conseguire: unicità ed uniformità delle norme in una visione interforze, efficienza e professionalità del Corpo dei sottufficiali, salvaguardia della dignità, certezza e trasparenza della carriera, eliminazione del precariato, immissione nei ruoli degli ufficiali. Anche se il testo attualmente alla nostra approvazione è stato redatto secondo una sequenza logica-temporale che parte dalla definizione degli organici e dalla loro programmazione, passa per l'arruolamento volontario per arrivare all'immissione in servizio effettivo e al passaggio nei ruoli degli ufficiali, il primo fondamentale nodo che la Commissione si è trovata a sciogliere è stato quello del limite di età, in quanto da esso dipendevano la consistenza degli organici, la relativa programmazione, la progressione della carriera, la permanenza nei vari gradi e l'età iniziale per l'arruolamento.

8. — I relatori, nel presentare questo disegno di legge, non seguono il metodo classico di illustrazione del testo attraverso la sequenza dei titoli, dei capi e degli articoli, ma ritengono necessario partire dal problema del limite di età, proprio alla luce di quanto detto precedentemente circa l'intreccio di cause ed effetti che lega tutti gli aspetti di questa problematica. Il testo governativo fissava, per tutti i sottufficiali, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età. Ciò nell'intento di eliminare l'attuale diversità fra la Marina (53 anni) e l'Esercito e l'Aeronautica (56 anni). L'elevazione del limite di età a 61 veniva giustificata dalla possibilità di impiegare i sottufficiali nell'organizzazione di supporto logistica, territoriale, amministrativa, indispensabile per sostenere una componente operativa altamente specializzata, tecnologicamente avanzata e dotata di mezzi bellici di notevole complessità. Si aggiungeva, inoltre, che ciò avrebbe eliminato la sperequazione rispetto al personale civile, operaio ed impiegatizio, che, come noto, viene posto in quiescenza a 61 o a 65 anni di età, portando a riprova di ciò il grande favore con il quale i sottufficiali, a suo tempo, avevano accolto l'istituzione dei ruoli speciali per mansioni di ufficio. La Commissione, invece, unanimemente, anche confortata dalla valutazione del COCER e di alcuni settori delle Forze armate, ha fissato il limite di età in 56 anni.

Indipendentemente dal fatto che (anche in questo particolare momento politico-sociale dell'Italia) non è accettabile la semplicistica affermazione che il personale militare è uguale al personale civile, proprio in relazione allo *status* militare che comporta particolari diritti ma anche particolari doveri e limiti, la Commissione si è preoccupata soprattutto dell'efficienza delle Forze armate e dei Corpi armati e delle professionalità dei sottufficiali e delle motivazioni che devono animare questa professionalità. Considerato infatti che il grado vertice della scala gerarchica dei sottufficiali, quello di maresciallo maggiore, verrebbe raggiunto dai meritevoli nell'arco di 19 anni, cioè verso i 37-38 anni, il limite di età di 61 avrebbe comportato una permanenza in tale grado, anche intervenendo poi la nomina ad aiutante o scelto, per 24-23 anni, con la conseguenza che circa il 60 per cento del corpo dei sottufficiali sarebbe stato composto da marescialli maggiori. Ciò non appare nè giusto nè accettabile sia per i singoli sia per l'efficienza delle Forze armate.

D'altra parte bisognava anche tener conto della legittima aspirazione dei sottufficiali di rimanere in servizio il più a lungo possibile, evitando la riduzione drastica della retribuzione, in una età in cui l'educazione dei figli e le esigenze familiari pongono pressanti ed impellenti problemi.

Alla Commissione è apparso equo ed accettabile che anche per i sottufficiali a similitudine di quanto già in atto da molto tempo per gli ufficiali, venga istituita la posizione di ausiliaria, con l'attribuzione di particolari indennità, per un massimo di cinque anni. In tal modo non solo viene eliminata una anomala diversità tra gli ufficiali ed i sottufficiali, ma viene a crearsi un istituto che assicura dignità, quale continuazione del servizio permanente, ed una retribuzione rivalutabile esaltando nello stesso tempo lo spirito di quelli che rimanevano in servizio.

9. — Dalla risoluzione di questo primo ed importante nodo discendeva come naturale conseguenza la revisione degli organici. Poichè essi erano stati determinati nel presupposto del limite di età di 61 anni, era logico che, riportato questo limite al 56° anno, anche gli organici dovessero essere conseguentemente ridotti. Ciò è stato fatto, riducendo le consistenze totali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica rispettivamente di 500 unità.

Stabiliti questi due punti occorreva entrare nel merito degli organici stessi e della relativa programmazione, anche in relazione all'ipotizzabile progressione di carriera e alle corrispondenti modalità dell'avanzamento. Prima però era necessario affrontare il problema dell'eliminazione del precariato al fine di determinare il periodo ottimale da trascorrere nella ferma volontaria prima del definitivo passaggio nel servizio permanente. La Commissione ha ritenuto all'unanimità che la Marina e l'Aeronautica, Forze armate nelle quali il precariato ha una durata eccessiva, setto-otto anni, dovessero allinearsi all'Esercito, Forza armata nella quale il passaggio nel servizio permanente avviene dopo tre anni e sei mesi dall'arruolamento.

Vale la pena rilevare che la Commissione in prima valutazione ha ritenuto che tale periodo di tre anni e sei mesi fosse sufficiente per garantire almeno inizialmente la professionalità degli arruolati. D'altra parte un periodo maggiore avrebbe leso i diritti da tempo acquisiti da un grande numero di sottufficiali, quelli dell'Esercito.

La successiva disamina sulla congruità delle consistenze massime degli organici metteva in evidenza che esse non erano commisurate alle effettive esigenze anche future delle Forze armate, in quanto erano il risultato di una semplice operazione artmetica: la sommatoria della contemporanea e paritetica diminuzione dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, conseguente alla loro minore permanenza in tale grado prima del passaggio in servizio permanente, con la esistente consistenza di sottufficiali già in servizio permanente opportunamente aumentata in funzione dell'aumento dei limiti di età.

Considerata la riduzione di 1.500 unità, di cui si è fatto cenno, e in relazione al prevedibile onere finanziario, la Commissione all'unanimità ha determinato gli organici riportati nell'articolo 1.

È da rilevare inoltre che gli organici sono stati determinati globalmente come consistenze massime di sottufficiali di ciascuna Forza armata o Corpo armato. Serie perplessità ha destato questa determinazione in relazione alla possibilità che organici ripartiti nei vari gradi fossero più funzionali sia ad una visione d'insieme, pur nella ripartizione dei singoli gradi, sia alla prevedibile meccanica dell'*iter* della carriera.

La ripartizione degli organici nei vari gradi, anche se a prima vista funzionale all'impostazione di nuove norme di avanzamento, avrebbe tuttavia comportato una rigidità nei meccanismi la quale avrebbe generato, nuovamente e a breve scadenza, rallentamenti, accelerazioni e ristagni nelle carriere, e quindi ancora una volta disagi ed incertezze, con l'ulteriore ricorso a nuovi interventi correttivi in sede legislativa, a scapito di uno dei presupposti fondamentali della legge: la certezza della carriera.

Per tale motivo si è ritenuto che la determinazione di organici unici e globali per tutti i sottufficiali, prescindendo dal requisito delle vacanze obbligatorie o naturali, consentisse una maggiore flessibilità nell'ambito della dinamica della carriera, realizzasse un avanzamento più armonico e regolare, eliminasse eventuali strozzature ed accelerazioni. Perchè ciò potesse essere valido anche in un futuro lontano si imponeva tuttavia l'adozione di norme programmatorie. A tal fine è stato introdotto, per la prima volta nelle Forze

armate, il principio della programmazione decennale dei sottufficiali che, proiettata nel tempo, anche attraverso adeguamenti annuali, in relazione alla reale situazione degli organici, garantisce la coordinata, flessibile ed armonica attuazione della normativa, rendendola efficace e valida anche per il futuro.

10. — Dall'esame fin qui condotto, attraverso analisi, confronti e valutazioni, sono emersi punti fermi e qualificanti dai quali è stato agevole procedere all'individuazione delle successive norme riguardanti:

i requisiti per l'arruolamento volontario; le assegnazioni agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità; la partecipazione a corsi di elevato contenuto tecnico; le modalità per i proscioglimenti; le promozioni nell'arco del primo anno di arruolamento (titolo II - capo I);

le modalità per il passaggio in servizio permanente e per i concorsi; la composizione delle commissioni; le norme relative alla idoneità o alla non idoneità; l'eventuale collocamento in congedo, eccetera (titolo II - capo II).

In merito a queste norme occorre ricordare che la possibilità del passaggio nel servizio permanente è data anche al personale di leva particolarmente meritevole, che abbia ottenuto di riaffermarsi a domanda, mediante rafferme annuali o biennali, per un periodo di almeno due anni e sei mesi. In tal modo il personale di leva è stato posto allo stesso livello dei volontari con i quali può partecipare ai concorsi, con pari diritto e pari dignità.

L'immissione del personale di leva avviene però in numero limitato, da definire annualmente a cura del Ministro della difesa. Ciò è stato voluto per confermare i preminenti aspetti morali, formativi e professionali dell'arruolamento volontario.

11. — Particolare approfondito esame è stato dedicato dalla Commissione al problema dell'avanzamento nel servizio permanente e a quello dell'immissione nei ruoli degli ufficiali.

Per quanto riguarda l'avanzamento è stata immediatamente scartata l'ipotesi che esso potesse avvenire per tutti i gradi, ad anzianità. Tale forma d'avanzamento avrebbe condotto in breve tempo al generale appiattimento del corpo dei sottufficiali, demotivando l'opera umana e l'attività dei migliori con la scomparsa del senso di iniziativa e di responsabilità.

È anche vero che in altre amministrazioni dello Stato determinati traguardi di carriere si raggiungono ad anzianità, ma tale forma di avanzamento non poteva essere accolta *in toto* per i sottufficiali. È stato previsto che in due momenti della carriera l'avanzamento avvenga a scelta, e precisamente nel passaggio da sergente maggiore a maresciallo ordinario, e in quello da maresciallo capo a maresciallo maggiore. È stato individuato un meccanismo (articolo 38) che, senza essere eccessivamente penalizzante per la totalità dei sottufficiali, è però incentivante per i migliori che sono promossi in prima valutazione mentre gli altri sono promossi con un anno e due anni di ritardo, a secondo della posizione in graduatoria, venendo classificati dopo i migliori delle successive valutazioni. Tale meccanismo (due valutazioni a scelta nell'arco della carriera) può far effettivamente emergere i migliori e il raggiungimento del grado di maresciallo maggiore nell'arco di soli diciannove anni può essere un reale incentivante stimolo.

Resta comunque il fatto fondamentale che, eccezione fatta per i non idonei, tutti i sottufficiali possono raggiungere il grado di maresciallo maggiore, i migliori nei limiti di tempo indicati nella tabella *C* annessa al disegno di legge, gli altri con penalizzazioni che prevedono un ritardo per il raggiungimento di detto grado variabile da due a quattro anni. Altro punto qualificante della tematica dell'avanzamento è stato quello di prevedere quale membro effettivo della commissione di avanzamento il sottufficiale più anziano dei singoli ruoli (articolo 32).

Ciò rappresenta un rilevante momento innovativo che la Commissione difesa ha esaminato in tutti gli aspetti soppesandone i

vantaggi e gli svantaggi per giungere alla conclusione che la partecipazione di un sottufficiale, tra l'altro quello più anziano dei singoli ruoli, avrebbe contribuito a dare maggiore trasparenza all'operato delle commissioni di avanzamento e ad eliminare eventuali contenziosi in questa delicata materia.

12. — Ferma restando la possibilità per i sottufficiali in possesso di adeguato titolo di studio di accedere ai ruoli normali degli ufficiali mediante concorso per l'ammissione all'Accademia militare e ai ruoli speciali mediante concorso, la Commissione ha ritenuto ineccepibilmente valida, così come proposto nel testo governativo, l'istituzione nei nuovi ruoli di ufficiali, a similitudine di quelli detti tipo CEMM della Marina militare, a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, delle altre Armi e Corpi dell'Esercito, dell'Aeronatutica e della Guardia di Finanza (articolo 53 e tabelle D1, D2, D3, D4).

A tali ruoli possono accedere, mediante concorso, tutti i marescialli maggiori, con un anno di anzianità nel grado, con una età mediamente di 40-41- anni, in cui così possono dare nella nuova veste e fino ai limiti di età un efficace e rivelante contributo alle Forze armate e ai Corpi armati.

In deroga alla normativa vigente che prevede che la scala gerarchica degli ufficiali inizi dal grado di sottotenente, si è voluto, per diverse e valide ragioni, che la scala gerarchica di questi ruoli di ufficiali iniziasse con il grado di tenente. La Commissione è stata confortata nella sua scelta sia dai precedenti in materia (si pensi ad esempio ai cosidetti concorsi a nomina diretta per i medici ed i commissari) sia dalla consapevolezza che uomini, nel pieno della maturità umana e professionale, non potevano nè dovevano iniziare questa nuova carriera con il grado di sottotenente, che, sotto certi aspetti poteva assumere un tono irrisorio e mistificatore, tanto più che la permanneza in tale grado sarebbe stata di un solo anno. Nell'esame di questi ruoli (tabella D1, D2, D3, D4) la Commissione rilevava altresì la scarsa entità numerica del grado apicale, quello di maggiore che risultava commisurata al grado inferiore, capitano, in modo tale che soltanto lo 0,60 per cento dei capitani potevano raggiungere il grado di maggiore. La Commissione ha ritoccato i valori degli organici nei vari gradi, lasciando costante l'entità totale, al fine di consentire che almeno un decimo dei capitani potesse conseguire il grado superiore. È stata fatta eccezione per la Marina i cui valori organici nei singoli gradi sono stati leggermente ritoccati in aumento per tenere conto delle situazioni pregresse derivanti dai concorsi attuati con la precedente normativa.

13. — La Commissione ha altresì inteso dare un assetto interforze a tutta la problematica delle bande militari. Nel titolo VI è stata definita l'applicabilità della normativa del disegno di legge alla nostra approvazione per quanto ha tratto con il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali musicanti, salvaguardando per altro, in relazione alla specificità professionale di questo personale, le fonti di reclutamento previste dalle leggi in vigore per alcune bande militari.

14. — Il problema ultimo che la Commissione ha dovuto affrontare è stato quello relativo alla normalizzazione delle carriere dei sottufficiali in servizio secondo le nuove norme di reclutamento e di avanzamento.

La Commissione, nell'intento di dare un messaggio di chiarezza e di certezza, aveva dall'inizio scelto la via che avrebbe portato alla ristrutturazione delle carriere di tutti i sottufficiali in servizio in un brevissimo arco di tempo: in un anno o al massimo in due anni.

Una più approfondita analisi tuttavia dimostrava che una tale soluzione avrebbe comportato oneri di bilancio non accettabili nella presente situazione economica del Paese. Si è proceduto pertanto ad individuare un meccanismo di ristrutturazione graduale che consentisse la normalizzazione delle carriere in un arco di tempo maggiore, ma non eccessivamente penalizzante.

Un simile meccanismo ha tra l'altro il merito di evitare reazioni psicologiche soprattutto in quei sottufficiali che, avendo impiegato molti anni per avanzare nella scala gerarchica — anni quindi di sofferti sacri-

fici — avrebbero visto i giovani colleghi progredire velocemente in carriera.

15. — In tutta la sua analisi e in tutte le decisioni conseguenti la Commissione non ha mai perso di vista le implicazioni relative all'onere finanziario, previsto dal testo governativo in dodici miliardi. Un esame di larga massima ha consentito di accertare che l'introduzione dell'istituto dell'ausiliaria non comportava alcun aggravio di onere finanziario; la riduzione del limite di età da 61 anni, come previsto dal testo governativo, a 56 anni con la corrispondente riduzione degli organici comportava anzi una diminuzione dell'onere finanziario. Una ulteriore riduzione dell'onere medesimo si è inoltre ottenuta con la graduale ristrutturazione delle carriere. In definitiva l'onere finanziario globale per il primo anno di applicazione, che si auspica possa essere il 1983, è di soli 5.781 milioni, cioè inferiore di 6.219 milioni rispetto a quello previsto dal disegno di legge governativo.

Per i successivi due anni di applicazione il totale dell'onere finanziario rientra *ad abundantiam* nei preventivi di spesa della programmazione triennale.

In definitiva sotto questo specifico aspetto dell'onere finanziario si può affermare con tutta coscienza che mai una riforma di così grande importanza è costata così poco.

16. — Onorevoli Senatori, dopo questa lunga disamina che mostra l'impegno della Commissione nella elaborazione in sede redigente di questo disegno di legge, i relatori sono convinti che esso risponda compiutamente agli interrogativi che la Commissione si era posta. È la prima volta dal 1860 che in materia di avanzamento dei sottufficiali viene emanata una normativa unica a carattere veramente interforze, pur salvaguardando determinati aspetti del reclutamento afferenti ai carabinieri, alla Guardia di finanza e alle bande militari in ragione di oggettive e specifiche condizioni d'impiego e di professionalità.

La nuova normativa rappresenta un momento di certezza, di chiarezza e di trasparenza con l'eliminazione per l'avvenire di tutti gli inconvenienti, spesso irrimediabili, verificatisi nell'arco di 50 anni. Certezza per coloro che attualmente svolgono la dura professione di militari sottufficiali ed anche per coloro che intendono arruolarsi volontari. Chiarezza nell'enunciazione dei princìpi della progressione della carriera, nella definizione degli incentivi; trasparenza nell'operato delle commissioni d'avanzamento, nella ricostruzione delle carriere, nella volontà di conseguire l'efficienza delle Forze armate e la professionalità dei sottufficiali.

17. — In sintesi è doveroso ricordare gli aspetti qualificanti della nuova normativa:

disciplina unica per tutte le Forze armate e per la Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento;

eliminazione del precariato prevedendo il transito nel servizio permanente dopo tre anni e sei mesi dall'arruolamento per tutti i volontari;

partecipazione ai concorsi per il passaggio nel servizio permanente anche di qualificato personale di leva;

unicità e globalità degli organici, operando una riduzione delle consistenze inizialmente previste e la contestuale introduzione del principio della programmazione decennale;

introduzione dell'istituto della ausiliaria, con la relativa indennità, a seguito dell'aver stabilito per tutti il limite di età per la cessazione del servizio permanente al compimento del 56° anno di età;

adozione del principio del conferimento delle promozioni a scadenze fisse;

istituzione di ruoli degli ufficiali, a similitudine di quelli tipo CEMM della marina, anche per i carabinieri, per le altre armi e corpi dell'Esercito, per l'Aeronautica e per la Guardia di finanza;

inizio della scala gerarchica dei ruoli di ufficiale di nuova istituzione dal grado di tenente;

particolari norme intese a qualificare gli studi, i corsi di abilitazione e di specializzazione anche nei riguardi delle attività civili;

ricostruzione graduale ma non penalizzante della carriera dei sottufficiali in servizio.

18. — In conclusione, si tratta di un disegno di legge vivamente atteso da circa 130.000 sottufficiali, che, tra l'altro, ha il merito di essere all'avanguardia in campo europeo come risulta evidente dal confronto con analoga legislazione in alcuni Stati europei (si veda nella seconda appendice).

Siamo consapevoli che i sottufficiali sono la cerniera dell'apparato militare. Il loro compito è evitare le fratture e le incomprensioni che inevitabilmente si determinano tra la componente direttiva (ufficiale) e quella esecutiva (soldato), dovute al fatto che l'una impartisce direttive con visione più ampia e l'altra non può conoscere il tutto di tali direttive.

L'insoddisfazione dei sottufficiali in questi ultimi dieci anni è nota: è dovuta alle sperequazioni ingiustificate di trattamento tra pari grado, ma anche alla sottovalutazione della loro funzione, così esposta a rischi e a incomprensioni, soprattutto nei settori più autonomi e gravidi di responsabilità come quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

L'insoddisfazione ha dato luogo, prima dell'emanzione della legge sui princìpi della disciplina militare, anche a moti di reazione, oggi sopiti anche grazie all'opera delle rappresentanze, ma ancora in attesa di risposte. Non abbiamo mai dimenticato che dietro le norme ci sono uomini con le loro passioni, le loro volontà di servizio, il loro bisogno di serenità.

L'approvazione di questa legge organica eviterà ingiustificati ristagni di carriera, dovuti ai meccanismi troppo rigidi delle vigenti leggi di avanzamento, o il ricorso non più tollerabile a leggi emendatrici.

Per questo confidiamo nel consenso finale degli onorevoli senatori.

DE ZAN e FALLUCCHI, *relatori*

APPENDICE n. 1

ELENCO DELLE LEGGI E DECRETI IN VIGORE RIGUARDANTI I SOTTUFFICIALI DI OGNI ARMA

1. - Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626: « Regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito ».

2. - Decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191, col quale è istituito, per la durata della guerra, nella categoria dei sottufficiali il nuovo grado di « aiutante di battaglia ».

3. - Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, che approva il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del regio esercito.

4. - Legge 21 giugno 1934, n. 1093: « Stato dei sottufficiali del regio esercito ».

5. - Regio-decreto 24 febbraio 1938, n. 329: « Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito ».

6. - Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519: « Modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del regio esercito ed aumento dei relativi organici ».

7. - Legge 9 maggio 1940, n. 368: « Ordinamento del regio esercito ».

8. - Legge 21 novembre 1940, n. 1735: « Stato, avanzamento e trattamento economico degli aiutanti di battaglia ».

9. - Legge 11 luglio 1941, n. 820: « Modificazioni alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del regio esercito ».

10. - Legge 12 maggio 1942, n. 601: « Avanzamento dei sottufficiali del regio esercito feriti in combattimento e facoltà di trattenere in servizio, fino al compimento del 70° anno di età, sottufficiali richiamati ».

11. - Legge 12 aprile 1945, n. 248: « Avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra ».

12. - Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115: « Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito ».

13. - Legge 9 novembre 1949, n. 981: « Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della Guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i comandi dei reparti dell'Esercito e della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione ».

14. - Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180: « Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ».

15. - Legge 24 luglio 1951, n. 971: « Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito ».

16. - Legge 22 agosto 1951, n. 1064: « Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati o raffermati ».

17. - Legge 8 gennaio 1952, n. 15: « Revisione e unificazione della indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti ».

18. - Legge 1° marzo 1952, n. 157: « Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta ».

19. - Legge 31 luglio 1954, n. 599: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

20. - Legge 31 luglio 1954, n. 606: « Nuovi termini per il conferimento di promozioni,

avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia ».

21. - Legge 30 ottobre 1955, n. 1061: « Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

22. - Legge 8 agosto 1957, n. 751: « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

23. - Legge 25 novembre 1957, n. 1139: « Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale ».

24. - Legge 2 aprile 1958, n. 322: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza ».

25. - Legge 27 maggio 1959, n. 324: « Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza ».

26. - Legge 24 luglio 1959, n. 692: « Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito ».

27. - Legge 14 ottobre 1960, n. 1191: « Organici dei sottufficiali dell'Esercito ».

28. - Legge 27 giugno 1961, n. 550: « Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate ».

29. - Legge 27 luglio 1962, n. 1114: « Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri ».

30. - Legge 18 ottobre 1962, n. 1499: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ».

31. - Legge 10 giugno 1964, n. 447: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate ».

32. - Legge 26 marzo 1965, n. 229: « Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato ».

33. - Legge 14 maggio 1965, n. 502: « Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della difesa delle attribuzioni relative alle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani e per le ricompense ».

34. - Legge 26 giugno 1965, n. 808: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili ».

35. - Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485: « Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni relativa alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato ».

36. - Legge 6 dicembre 1965, n. 1368: « Valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ».

37. - Legge 12 dicembre 1966, n. 1078: « Posizione e trattamento dei dipendenti del-

lo Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali ».

38. - Legge 27 gennaio 1968, n. 37: « Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo ».

39. - Legge 18 marzo 1968, n. 249: « Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali ».

40. - Legge 18 marzo 1968, n. 313: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra ».

41. - Legge 2 maggio 1969, n. 304: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

42. - Legge 24 maggio 1970, n. 336: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

43. - Legge 27 maggio 1970, n. 365: « Riordinamento della indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo ».

44. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: « Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quelle ad ordinamento autonomo ».

45. - Legge 22 luglio 1971, n. 536: « Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni ».

46. - Legge 9 ottobre 1971, n. 908: « Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle Forze armate e dei corpi assimilati ».

47. - Legge 15 dicembre 1971, n. 1222: « Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo ».

48. - Legge 5 marzo 1973, n. 29: « Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-*bis*, numeri 1 e 3, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

49. - Legge 29 maggio 1973, n. 302: « Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio ».

50. - Legge 27 ottobre 1973, n. 628: « Concessione dell'assegno prerequativo al personale militare e adeguamento dell'indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza ».

51. - Legge 22 novembre 1973, n. 872: « Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri ».

52. - Legge 20 dicembre 1973, n. 824: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo ».

53. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032: « Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato ».

54. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: « Approvazione del testo unico delle norme sul trat-

tamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ».

55. - Legge 29 gennaio 1975, n. 14: « Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito ».

56. - Legge 31 maggio 1975, n. 191: « Nuove norme per il servizio di leva ».

57. - Legge 31 luglio 1975, n. 364: « Modifiche alla disciplina della indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia ».

58. - Legge 18 novembre 1975, n. 590: « Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito ».

59. - Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976: « Determinazione degli uffici del Ministero della difesa competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza ».

60. - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 932: « Norme di esecuzione dell'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, concernente l'indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero ».

61. - Legge 29 aprile 1976, n. 177: « Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamennto di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza ».

62. - Legge 5 maggio 1976, n. 187: « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate ».

63. - Decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699: « Disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita » (convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797).

64. - Legge 8 agosto 1977, n. 564: « Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza ».

65. - Legge 2 aprile 1980, n. 114: « Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina ».

66. - Legge 4 luglio 1980, n. 318: « Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

67. - Legge 8 agosto 1980, n. 435: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

ESAME COMPARATIVO DELLA NORMATIVA SUI SOTTUFFICIALI DI TALUNI PAESI D'EUROPA

	ITALIA (secondo la normativa in esame)	FRANCIA	REGNO UNITO	REPUBBLICA FEDERALE
Reclutamento	1. Dai giovani provenienti dalla vita civile. 2. Dai sergenti di complemento.	1. Dai giovani provenienti dalla vita civile. 2. Dai graduati specialisti a ferma prolungata. 3. Dai sergenti di complemento.	Dal graduato proveniente dai volontari di truppa — che possono arruolarsi a partire dal 16° anno di età — con ferme di 12 e 22 anni.	Dai caporali di leva che abbiano ben meritato, dopo 9 mesi di servizio.
Promozione a sergente	Al 12° mese di servizio previo giudizio di idoneità.	Alla notifica dell'ammissione al corso presso la Scuola nazionale Sottufficiali (circa al 12° mese).	Può avvenire in qualunque momento nel corso della ferma, mediamente durante il 3° anno.	Al termine di corso specifico presso le scuole d'Arma (circa al 18° mese).
Addestramento	1 anno accademico presso gli Istituti di formazione di Forza armata, con tirocini ed esperimenti presso i reparti.	1 anno accademico di cui un periodo a fattor comune presso la Scuola nazionale dei Sottufficali ed un periodo presso le Scuole d'Arma o dei Servizi.	È prerogativa dei comandanti nell'ambito del reggimento di appartenenza (sempre lo stesso per tutta la carriera).	— 5 mesi di corso presso i Reparti; — Corso di 3 mesi presso le scuole d'Arma.
Avanzamento	1. A serg. magg.: per concorso dopo 3 anni e 6 mesi dall'arruolamento. 2. A mar. ord.: a scelta dopo 4 anni di permanenza nel grado inferiore, con un meccanismo che consente ai migliori di essere promossi immediatamente, agli altri con uno o due anni di ritardo.	1. A serg. magg.: *ad anzianità* ed a scelta, rispettivamente nella misura del 25 % e del 75 %, dopo almeno due anni di permanenza nel grado inferiore. L'avanzamento è a vacanza ma le promozioni da conferire sono fissate di anno in anno con circolare ministeriale. 2. A mar. ord.: c.s.	A serg. magg.: *ad anzianità* dopo 7 anni di servizio per alcune specialità e per taluni incarichi; a scelta per la restante parte sulla base delle vacanze e senza limiti fissi di permanenza nel grado.	1. A serg. magg.: *ad anzianità* dopo un anno di permanenza nel grado precedente. 2. A mar. ord.: per esami dopo almeno 4 anni di permanenza nel grado precedente.

***Segue*: Esame comparativo della normativa sui sottufficiali di taluni Paesi d'Europa.**

	ITALIA (secondo la normativa in esame)	FRANCIA	REGNO UNITO	REPUBBLICA FEDERALE
Segue: avanzamento	3. **A mar. capo: ad anzianità,** dopo una permanenza di 4 anni nel grado precedente.	3. A mar. capo: c.s.	3. Ad aiutante ufficiale di 2ª classe: ad anzianità dopo altri 6 anni di servizio per alcune specialità e taluni incarichi; a scelta come a serg. magg.	3. A mar. capo: ad anzianità. dopo 5 anni e mezzo di permanenza nel grado precedente.
	4. A mar. magg.: a scelta, dopo una permanenza di 4 anni nel grado precedente, con lo stesso meccanismo per la promozione a maresciallo ordinario.	4. A mar. magg.: solo a scelta con le modalità di cui sopra.	4. Ad aiutante ufficiale di 3ª **classe: ad anzianità, dopo altri 3 anni di servizio, per taluni incarichi e specialità;** a scelta come a serg. magg.	4. A mar. magg.: a scelta, dopo 8 anni di permanenza nel grado precedente, avendo contratto una ferma di 2 anni. Viene promosso a tale grado il 10 % dell'aliquota. Il 7,5 % passa nei ruoli ufficiali ed il restante 82,5 % resta nel grado e vengono proposti per una rafferma di 12-15 anni.
	5. A mar. magg. « aiutante »: ad anzianità, dopo 5 anni di permanenza nel grado precedente.			
Ruoli Ufficiali tipo CEMM	Tutti i marescialli maggiori, possono concorrere, per titoli ed esami per l'immissione in questi ruoli.	I marescialli con almeno 8 anni di anzianità nel servizio permanente possono essere nominati, per concorso, sottotenenti in appositi ruoli ufficiali.	I sottufficiali possono proseguire la loro carriera quali ufficiali: — nei ruoli normali; — nei ruoli speciali; **— nei ruoli tipo CEMM della** Marina italiana.	In sede di avanzamento al grado di mar. magg.: — lo 0,5 % viene proposto per la prosecuzione della carriera quale ufficiale senza limiti di grado; — il 7 % viene proposto per la prosecuzione della carriera quale ufficiale con grado limite capitano.
Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente	Tutti i gradi: 56 anni. Con il collocamento in ausiliaria fino al 61° anno di età.	— serg.: 45 anni; — serg. magg.: 50 anni; **— mar. ord.: 50 anni;** — mar. capo: 52 anni; — mar. magg.: 55 anni.	Variabile a seconda dell'età di **arruolamento. Comunque dopo** 22 anni di servizio.	Variabile a seconda dell'età di arruolamento e della ferma contratta (55-60 anni).

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

su testo unificato predisposto da Sottocommissione della Commissione di merito

28 luglio 1982

La Commissione, esaminato il testo unificato predisposto dalla Sottocommissione della 4ª Commissione, non si oppone all'ulteriore *iter* dello stesso a condizione che venga modificato il disposto dell'articolo 52 al fine di ricondurre la disciplina ivi prevista, in tema di equipollenza dei titoli di studio, ai princìpi informatori della legislazione vigente.

La Commissione, nel rilevare l'opportunità di una verifica, in sede di merito, circa il rispetto dei princìpi introdotti dalla legge n. 312 del 1980 e n. 121 del 1981, osserva inoltre che:

a) all'articolo 33 occorre puntualizzare la disciplina della sospensione della valutazione, in modo da evitare lesioni alla sfera, giuridicamente tutelata, degli interessi del candidato in merito alla decorrenza della promozione;

b) quanto all'articolo 42, sussistono perplessità circa la sua rispondenza ai princìpi generali dell'ordinamento, in quanto la promozione *post mortem* non appare collegata a specifiche condizioni;

c) sussistono perplessità sull'ammissibilità del computo, previsto dal secondo comma dell'articolo 47, del periodo trascorso nella riserva ai fini della permanenza nell'ausiliaria;

d) quanto al disposto di cui all'articolo 65, trattandosi di norma transitoria, risulta opportuno ricondurne la vigenza a precisi termini temporali.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

su testo unificato predisposto dalla Commissione di merito

4 novembre 1982

La Commissione, esaminato il testo predisposto dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

TITOLO I

RUOLI ORGANICI
E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 1.

Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unità:

a) Esercito:

ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;

ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;

b) Marina: corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;

c) Aeronautica:

ruolo naviganti: 500;

ruolo specialisti: 34.400;

d) Guardia di finanza: le unità stabilite per il totale degli organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.

I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei decreti emanati è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi.

Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma, l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.

Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 2.

Il numero dei graduati e militari di truppa volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, è diminuito di complessive 2.800 unità a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, numero 599, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:

sottufficiali dell'ausiliaria;

sottufficiali di complemento;

sottufficiali della riserva ».

TITOLO II

RECLUTAMENTO

CAPO I

SOTTUFFICIALI

IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

Art. 4.

In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'articolo 1, il Ministro della difesa ha facoltà di indire uno o più bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 5.

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non siano incorsi:

— in condanne per delitti;

— nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere *a*), *c*) e *d*), e n. 3) del successivo articolo 9;

3) abbiano tenuto buona condotta;

4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

5) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

6) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

7) compiano il 17° anno di età e non abbiano superato il 24° nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

8) siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Art. 6.

I giovani in servizio di leva e quelli in congedo illimitato o comunque alle armi possono partecipare, indipendentemente dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza, agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli. Se arruolati, perdono il grado eventualmente rivestito in precedenza.

Le norme concernenti le riserve di posti, previste da leggi speciali in favore di par-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ticolari categorie di cittadini, non si applicano agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Art. 7.

All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle preferenze espresse dagli arruolandi.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.

La formazione iniziale dei sottufficiali ha una durata complessiva di tre anni e sei mesi. Essa è articolata in una fase di istruzione di cultura generale, di carattere interforze, e di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e Corpi armati e in un tirocinio pratico presso le unità ed i reparti, di durata variabile in rapporto alle caratteristiche degli incarichi, delle specializzazioni, delle categorie e specialità.

I corsi di istruzione, i tirocini pratico-sperimentali ed i corsi di specializzazione e abilitazione professionale sono obbligatori.

Il Ministro della difesa ha la facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al numero 2, lettere *b*) e *c*), del successivo articolo 9, secondo le norme di ciascuna Forza armata.

Art. 8.

La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finan-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ze, dei volontari delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni.

Detto vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, dopo il passaggio in servizio continuativo.

Per il proscioglimento dal suddetto vincolo si applica la disposizione del successivo articolo 9.

Limitatamente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle categorie di appartenenza, si osservano le disposizioni dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabili al Corpo della Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'articolo 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, e dell'articolo 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833.

Art. 9.

Gli arruolati sono prosciolti:

1) a domanda:

a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;

2) d'autorità:

a) per permanente inidoneità psicofisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;

b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;

c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del mi-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

litare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) d'ufficio:

a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe;

b) per condanna penale per delitti non colposi;

c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'articolo 4.

Art. 10.

Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano, nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia.

I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera *d*) del numero 2) e alle lettere *a*) e *b*) del numero 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento è computato nell'anzianità di grado.

Art. 11.

I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

Il giudizio di idoneità è espresso da apposite commissioni costituite con decreto

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate.

I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente; in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria.

Art. 12.

Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma del ruolo naviganti dell'Aeronautica, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni.

CAPO II

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 13.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1, indìce per ciascuna Forza armata, per il numero dei posti disponibili nei rispettivi organici, uno o più concorsi annuali, in relazione al numero degli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4.

Art. 14.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare, a domanda, i sergenti

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'articolo 4.

La domanda di partecipazione deve essere presentata due mesi prima del termine della ferma volontaria, ed è valida come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 9.

Art. 15.

Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualità di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi.

L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma è subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espresso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma può essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'articolo 9.

Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'articolo 8.

I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'articolo 11.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 16.

Al termine della ferma di cui al precedente articolo i sergenti raffermati possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui all'articolo 13 per la immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente.

A tal fine il Ministro della difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle prevedibili esigenze dei ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione decennale prevista dall'articolo 1, definisce annualmente il numero dei posti riservati ai sergenti raffermati.

Le domande di partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine della ferma di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione delle commissioni.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti raffermati rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 9.

Art. 17.

I concorsi indicati dall'articolo 13 hanno luogo per titoli ed esami.

I titoli sono rappresentati dai risultati del corso di istruzione, del tirocinio pratico, del corso di specializzazione o abilitazione, da eventuali benemerenze, sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato ed aggiornata alla data del termine della ferma volontaria o, per i sergenti raffermati, della ferma di due anni e sei mesi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Gli esami consistono in due prove scritte, una di cultura generale ed una di carattere tecnico professionale. Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Art 18.

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 13 sono istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per ciascuna Forza armata.

Le commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo, previo giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il 40 per cento del totale attribuibile è riferito ai titoli ed il 60 per cento ai risultati degli esami; compilano inizialmente due distinte graduatorie a seconda della provenienza dei concorrenti per tener conto della riserva di posti di cui all'articolo 16; formano infine una unica graduatoria in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente indipendentemente dalla provenienza.

Qualora nelle distinte graduatorie di cui al comma precedente risultino vacanti dei posti a seguito di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori o per altra causa, detti posti possono essere assegnati ai concorrenti classificati nelle rispettive graduatorie immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.

Art. 19.

I sergenti vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono iscritti nei rispettivi ruoli dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore e corrispondenti.

L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale e decorre, per tutti i concorrenti, dalla data in cui i concorrenti provenienti dalla ferma volon-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

taria di cui all'articolo 4, hanno ultimato detta ferma.

Art. 20.

I concorrenti giudicati non idonei sono collocati immediatamente in congedo.

I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti.

Qualora non risultino vincitori del concorso per la seconda volta, sono collocati immediatamente in congedo.

Per la partecipazione al concorso successivo valgono, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 14.

Art. 21.

Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori dei concorsi e collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nella misura del 5 per cento nell'Amministrazione della difesa e del 2 per cento nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè in tutte le amministrazioni, aziende, enti od istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relative all'esenzione dai limiti di età.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Se l'immissione nei predetti ruoli è effettuata senza concorso, le assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma.

A tutti i concorrenti non idonei o idonei non vincitori dei concorsi compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato.

All'atto dell'invio in congedo si costituisce a cura dell'Amministrazione della difesa, mediante versamenti di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato. Tale periodo è ridotto di dodici mesi per i sergenti di complemento.

Per il personale della Marina restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma biennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.

Art. 22.

I sergenti impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile.

Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.

Art. 23.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

Art. 24.

Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato delle leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.

TITOLO III

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Art. 25.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'Eserci-

(Segue: ***Testo degli articoli** approvato dalla Commissione*)

to, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza sono riportate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 26.

L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:

a) ad anzianità;

b) a scelta;

c) per meriti eccezionali;

d) per benemerenze di istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza.

Può essere, inoltre, conferita la qualifica di « aiutante » o « scelto ».

L'avanzamento di cui alle lettere *a*) e *b*) ed il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 27.

I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attrizioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge.

Art. 28.

I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 29.

Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 27 e alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 30.

Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'articolo 29 è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

CAPO II

COMMISSIONI DI AVANZAMENTO E VALUTAZIONE

Art. 31.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

Art. 32.

Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue:

presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;

membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti più anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1° gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

Art. 33.

Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale.

Le commissioni hanno facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale.

Le commissioni, qualora necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti di cui alle tabelle indicate nell'articolo 27 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

Il parere delle commissioni di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.

La commissione di avanzamento per l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento prevista dall'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, numero 397, e successive modificazioni.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati, finanzieri scelti o finanzieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Art. 34.

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

Ai sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non più di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta.

Art. 35.

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonchè numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 36.

Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal secondo comma dell'articolo 29, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato.

CAPO III

PROMOZIONI

Art. 37.

I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 30, nell'avanzamento ad anzianità, sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

Art. 38.

Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrisponden-

(Segue: ***Testo degli articoli** approvato dalla Commissione*)

ti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

— la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente primo comma;

— la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 30, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

Art. 39.

Il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento è promosso anche se successivamente sopravvenga il decesso o la permanente inidoneità fisica.

CAPO IV

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI, PER BENEMERENZE D'ISTITUTO O DI SERVIZIO

Art. 40.

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza a che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalla tabella *C* allegata alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'articolo 27 e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianità.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 41.

L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo.

Art. 42.

L'avanzamento straordinario per benemerenze di servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 43.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53.

Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42.

TITOLO IV

CESSAZIONE DAL SERVIZIO. SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE DEL CONGEDO

Art. 44.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

I sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

Art. 45.

La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

Art. 46.

Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia.

Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento con-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

cesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonchè dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.

Art. 47.

Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non è computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.

Art. 48.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 65° anno di età.

Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 49.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 50.

Il limite di età di cinquantatrè anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a cinquantasei anni.

I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 51.

Per la nomina alle « cariche speciali » dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

Art. 52.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

TITOLO V

IMMISSIONE DEI SOTTUFFICIALI NEI RUOLI DEGLI UFFICIALI

Art. 53.

Sono istituti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

nell'Esercito:

— Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

— altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;

nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.

I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sotto-ruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 54.

I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente:

a) ruoli normali;
b) ruoli speciali;
c) ruoli di cui al precedente articolo.

L'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari è stabilita in 28 anni.

Art. 55.

L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.

Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.

Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a « superiore alla media ».

Art. 56.

Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.

Art. 57.

Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'articolo 31.

La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli è effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'articolo 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli è espresso in centesimi, di cui il 50 per cento è riferito agli esami e il 50 per cento ai titoli.

Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito.

Art. 58.

Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie d'avanzamento previste per gli ufficiali.

Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno è stabilito come segue:

— da tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

— da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.

Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono più valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il proprio grado.

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 59.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue:

maggiore o grado corrispondente: 63 anni;

ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.

Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:

maggiore o grado corrispondente: 67 anni;

ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.

Art. 60.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 è composto con le stesse modalità previste per gli ufficiali delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 61

Per quanto riguarda il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego dei volontari e dei sottufficiali valgono le norme di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI MUSICANTI

Art. 62.

I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal sucessivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'articolo 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'articolo 7.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono anche essere reclutati, per l'Aeronautica, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori di tali concorsi assumono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

aviere scelto: quattro mesi;

primo aviere: cinque mesi;

sergente: due anni e sei mesi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 63.

Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.

Art. 64.

Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con essi, le bande musicali militari svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore Difesa in relazione anche alle richieste degli enti locali.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestano il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguano per effetto delle promozioni previste dal successivo articolo 68, viene attribuita la qualifica di « aiutante » o « scelto » secondo quanto previsto dal precedente articolo 26.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Per essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole, il venticinquesimo anno di servizio.

La suddetta qualifica è conferita:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedono le condizioni richieste;

b) dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse, per i sottufficiali che le acquisiscano in applicazione delle norme transitorie della presente legge.

Dal computo degli anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, è detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di quindici mesi.

Per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza il periodo di effettivo servizio di cui al secondo comma è computato, senza la detrazione di cui al terzo comma, dalla nomina a vice brigadiere ed è stabilito in ventitrè anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma, reclutati in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre Forze armate.

Art. 66.

I quadri per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » ed i quadri di avanzamento fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi. I sottufficiali già iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza della nomina ad « aiutante » o « scelto » o della promozione, sono nominati « aiutanti » o « scelti » o promossi, con la stessa data di entrata in

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

vigore della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, qualora previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore.

Qualora detti quadri per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, restano valide le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo maggiore e gradi corrispondenti già determinate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi o nominati « aiutanti » o « scelti » secondo le norme precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi o nominati « aiutanti » o « scelti » con data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

Le promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo articolo 68 hanno effetti giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti giuridici siano anteriori alla predetta data.

La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle promozioni, di cui al precedente comma, non si applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo articolo 68.

Le aliquote di valutazione eventualmente già determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui all'articolo 68.

Art. 67.

Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali del-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 68.

I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date indicate nelle tabelle da E/1 a H/3 allegate alla presente legge, sono valutati e, se idonei, promossi con le gradualità indicate nelle tabelle stesse e, ove applicabili, con le modalità indicate nel precedente articolo 66. Fino alle predette date, le relative valutazioni hanno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianità per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza.

Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al precedente comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nei vari gradi e, con determinazione ministeriale, può essere disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi minimi di comando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della loro durata.

L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 69.

Il primo concorso per la nomina al grado di tenente o corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente articolo 53, ha luogo nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da essa previste.

Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura di un quinto degli organici stessi.

Art. 70.

All'entrata in vigore della presente legge, per il trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si osservano le seguenti disposizioni:

a) i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado e l'anzianità assoluta posseduta;

b) i sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado corrispondente a quella attribuita all'atto della nomina a guardiamarina;

c) i guardiamarina sono promossi, senza valutazione, al grado di sottotenente di vascello con la stessa anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, del grado di provenienza.

Nei trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari anzianità di grado, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Il primo concorso per la nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare ha luogo nel secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 55.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, ferma re-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

stando la validità dei quadri di avanzamento eventualmente già formati, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per la nomina dei sottufficiali al grado di guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi.

Per gli anzidetti anni, le nomine nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, da effettuare con il grado di sottotenente di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni di cui al citato articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate rispettivamente in complessive 85 e 60 unità, ricorrendo, per il primo anno, alla formazione di un quadro unico suppletivo.

Per gli anni successivi e sino alla completa copertura dell'organico del grado di sottotenente di vascello, i posti da mettere a concorso per la nomina a tale grado non possono superare un quinto dell'organico stesso.

L'idoneità conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo le disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi è equiparata, limitatamente ai primi tre concorsi, all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente legge per la nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare.

Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al presente comma.

Art. 71.

Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai preesistenti organici dei sottufficiali di ciascuna Forza armata sono riassorbite sotto la stessa data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelle di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520, e alla tabella allegata alla legge 26 gennaio 1982, n. 21.

Art. 72.

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, iscritti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

di ufficio, se di età inferiore a cinquantasei anni. I sottufficiali di età superiore a cinquantasei anni sono collocati in congedo secondo le norme di cui all'articolo 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.

Art. 73.

Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiungimento dei limiti di età. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non può superare il periodo di cinque anni.

La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

Art. 74.

I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianità.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 75.

Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le norme precedentemente in vigore.

Art. 76.

Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario.

I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.

I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

Art. 77.

Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati.

È altresì abrogato nella citata legge ogni riferimento al ruolo speciale mansioni di ufficio dei sottufficiali.

Sono anche abrogati l'articolo 21 e l'articolo 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonchè le leggi 18 gennaio 1977, n. 9, e 2 aprile 1980, n. 114.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 78.

Le norme della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1983.

Art. 79.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983, valutato in lire 5.781 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA A

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

ESERCITO		MARINA	AERONAUTICA	GUARDIA DI FINANZA
Arma dei Carabinieri	Altre Armi e Corpi			
Aiutante di battaglia (1)	Aiutante di battaglia (1)	—	Aiutante di battaglia (1)	Aiutante di battaglia (1)
Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore	Capo di 1ª classe	Maresciallo di 1ª classe	Maresciallo maggiore
Maresciallo capo	Maresciallo capo	Capo di 2ª classe	Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo capo
Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario	Capo di 3ª classe	Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo ordinario
Brigadiere	Sergente maggiore	2° Capo	Sergente maggiore	Brigadiere
Vice brigadiere	Sergente	Sergente	Sergente	Vice brigadiere

(1) Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa soltanto per azioni compiute in guerra.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA B/1

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

GRADI		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (3)	Esami
Ruolo dell'Arma dei Carabinieri				
Maresciallo maggiore	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.)	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (1) anche se compiuto tutto o in parte nei gradi di brigadiere o vicebrigadiere	—	—
Ruolo delle Armi e dei Corpi				
Maresciallo maggiore	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente oppure 2 anni di servizio presso reparti operativi o enti addestrativi oppure 2 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2)	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).	—
Sergente maggiore	Maresciallo ordinario	3 anni di comando di squadra o reparto corrispondente oppure di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2).	—	—

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della forza armata.

(3) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA B/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADI		PERIODI MINIMI D'IMBARCO (1)								
DA	A	Nocchieri e Tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Palombari, Incursori e Nocchieri di porto	Note	Corsi (2)	Esami
Capo di 1ª cl.	S. Ten. di Vascello	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I periodi minimi di imbarco a fianco indicati devono essere stati effettuati complessivamente nei gradi di Capo di 1ª, 2ª e 3ª classe.	—	Aver superato l'apposito concorso
Capo di 2ª cl.	Capo di 1ª cl.	2 anni	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di Capo di 3ª e di 2ª classe.	—	—
Capo di 3ª cl.	Capo di 2ª cl.	—	—	—	—	—	—	—	Aver superato il corso di perfezionamento (corso P.).	—
2° Capo	Capo di 3ª cl.	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e di 2° Capo.	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).	—

(1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del Testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

(2) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA B/3

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

GRADI		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (1)	Esami
Maresciallo di 1ª classe	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo di 1ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	—	—
Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo di 2ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	Aver superato il corso di perfezionamento (corso P.)	—
Sergente maggiore	Maresciallo di 3ª classe	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).	—

(1) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA B/4

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI		Periodi minimi di servizio o di impiego	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (1)	Esami
Maresciallo maggiore	Tenente	—	—	Aver superato l'apposito concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G.P.).	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	—	—	—

(1) Il Ministro delle finanze ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA C

FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

GRADI O QUALIFICA		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Tenente o grado corrispondente	Concorso	1 anno
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta	4 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta	7 anni e 6 mesi
Sergente	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Concorso	2 anni e 6 mesi

Nota. – I vice brigadieri dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità brigadieri dopo 1 anno e 6 mesi di permanenza nel grado.

TABELLA D/1

CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CONDIZIONI GENERALI PER LE PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI

E S E R C I T O

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità *minima* di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
	Ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei Carabinieri				
Maggiore	—	—	12	—	—
Capitano	scelta	—	250	3	8
Tenente	scelta	—	178	28	5
	Ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi				
Maggiore	—	—	30	—	—
Capitano	scelta	—	715	7	8
Tenente	scelta	—	505	79	5

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA D/2

MARINA (1)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
	Ruolo del Corpo unico specialisti				
Capitano di Corvetta	—	—	22	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	423	5	8
Sottotenente di Vascello .	scelta	—	315	47	5

(1) La presente tabella abroga i quadri XIII, XIV, XV, XVI e XVII della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successiva modificazione.

TABELLA D/3

AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
	Ruolo unico specialisti				
Maggiore	—	—	38	—	—
Capitano	scelta	—	862	10	8
Tenente	scelta	—	630	94	5

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA D/4

RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
Maggiore	—	—	8	—	—
Capitano	scelta	—	171	2	8
Tenente	scelta	—	131	19	5

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA E/1

ESERCITO

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO ORDINARIO

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI		
Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di nomina a sergente maggiore	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1972 e prec.	1974 e prec.	1982	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni « a scelta » o per « benemerenze d'istituto ».	1.7.1973–30.6.1974	1982	Dal giorno successivo al compimento degli 8 anni e 6 mesi di servizio dalla nomina a sergente maggiore.
1973 » »	1975 » »	1983		1.7.1974–30.6.1975	1983	
1974 » »	1976 » »	1984		1.7.1975–30.6.1976	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge nell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA E/2

ESERCITO

GRADUALITÁ DELLA PROMOZIONE A MARESCIALLO CAPO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione
1968 e precedenti	1977-1978 e precedenti	1982	Dal giorno successivo a quello del compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerenze di istituto ».
1969 » »	1978-1979 » »	1983	
1970 » »	1979-1980 » »	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA E/3

ESERCITO

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO MAGGIORE

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI		
Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di promozione a maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1961 e prec.	1977-78 e prec.	1982	1° gennaio 1982	1977 e prec.	1982	1° gennaio 1982
1962 » »	1978 » »	1982	31 dicembre 1982	1978 » »	1982	Dal giorno successivo al compimento di 4 anni di permanenza nel grado di maresciallo capo.
1963 » »	1978-79 » »	1983	1° gennaio 1983	1979 » »	1983	
1964 » »	1979 » »	1983	31 dicembre 1983	1980 » »	1984	
1965 » »	1980 » »	1984	1° gennaio 1984			
1966 » »	1980 » »	1984	Dal giorno successivo a quello di compimento del 18° anno di nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerenze d'istituto ».			

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge nell'Arma dei carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi dell'Esercito avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA F/1

MARINA

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A 2° CAPO S.P.

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Anno di arruolamento del corso volontario	PROMOZIONE A 2° CAPO S.P.	
		Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione o trasferimento in s.p.
1973/C	1974	1982	1.5.1982
1974/A			
1974/B	1975		
1974/C			
1975/A			
1975/B	1976	1982	1.7.1982
1975/C			
1976/A			
1976/B	1977	1983	1.1.1983
1977/A			
1977/B	1978	1983	1.1.1983
1978/A			
1978/B	1979	1983	1.3.1983
1979/A	1979	1983	1.7.1983

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA F/2

MARINA

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A CAPO DI 3ª CLASSE IN S.P. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a 2° Capo s.p.	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe in s.p.
1967 e precedenti	1.1.1976	1982	1.1.1981
1968	1.1.1977	1982	1.1.1981
1969	1.1.1978	1982	1.7.1981
1970	1.1.1979	1982	1.1.1982
1971/A	1.1.1980	1982	1.9.1982
1971/B	1.5.1980	1983	1.1.1983
1971/C	1.9.1980		1.5.1983
1972/A	1.1.1981		1.1.1983
1972/B	1.5.1981	1984	1.1.1984
1972/C	1.9.1981		1.5.1984
1973/A	1.1.1982		1.9.1984
1973/B	1.5.1982	1985	1.1.1985
1973/C			1.5.1985
1974/A			1.9.1985
1974/B	1.7.1982	1986	1.1.1986
1974/C			1.5.1986
1975/A			1.9.1986
1975/B	1.7.1982	1987	1.1.1987
1975/C			1.5.1987
1976/A			1.9.1987
1976/B	1.1.1983	1988	1.1.1988
1977/A			1.9.1988
1977/B	1.1.1983	1989	1.1.1989
1978/A			1.9.1989
1978/B	1.3.1983	1990	1.1.1990
1979/A	1.7.1983	1990	1.9.1990

(*) L'avanzamento a scelta, di cui al titolo III della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985.

La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA F/3

MARINA

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A CAPO DI 2ª CLASSE IN S.P.

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 2ª classe
1965 e precedenti	1.1.1980	1982	1.7.1982
1966	1.1.1981	1983	1.1.1983
1967	1.1.1981	1984	1.1.1984
1968	1.1.1981	1985	1.1.1985

TABELLA F/4

MARINA

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A CAPO DI 1ª CLASSE IN S.P. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo di 2ª classe	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 1ª classe
1961 e precedenti	1.1.1979	1982	1.7.1982
1962	1.1.1980	1983	1.1.1983
1963	1.1.1981	1984	1.1.1984
1964	1.1.1982	1985	1.1.1985

(*) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985.

La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita alla aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA G/1

AERONAUTICA

Ruolo Specialisti

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A SERGENTE MAGGIORE

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare		Decorrenza promozioni
1975 e precedenti	1982	tutti		1.7.1982
1976	1982	tutti		1.7.1982
1977	1983	tutti	(1)	1.1.1983
1978	1983	tutti		1.1.1983
1979	1983	tutti		1.7.1983

(1) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sergenti, che per effetto di precedenti giudizi di non idoneità, si trovino inseriti tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA G/2

AERONAUTICA

Ruolo Specialisti

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO DI 3ª CLASSE IN S.P. (1)

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare	Decorrenza promozione
1967 e precedenti	1981	tutti	1.1.1981
1968	1981	tutti	1.1.1981
1969	1981	tutti	1.7.1981
1970	1982	tutti	1.1.1982
1971	1982	tutti	31.12.1982
1972	1983	tutti	31.12.1983
1973	1984	tutti (2)	31.12.1984
1974	1985	tutti	31.12.1985
1975	1986	tutti	31.12.1986
1976	1987	tutti	31.12.1987
1977	1988	tutti	31.12.1988
1978	1989	tutti	31.12.1989

(1) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

(2) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sergenti maggiori che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità oppure per essere stati sottoposti nel grado di sergente a più valutazioni, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA G/3

AERONAUTICA

Ruolo Specialisti

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO DI 2ª CLASSE IN S.P.

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare		Decorrenza promozione
1960 e precedenti	1981	tutti	(1)	31.12.1981
1961	1982	tutti		1.1.1982
1962	1982	tutti		1.7.1982
1963	1983	tutti		1.1.1983
1964	1983	tutti		1.7.1983
1965	1984	tutti		1.1.1984
1966	1984	tutti		1.7.1984
1967	1985	tutti		1.1.1985

(1) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA G/4

AERONAUTICA

Ruolo Specialisti

GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO DI 1ª CLASSE IN S.P. (1)

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare		Decorrenza promozione
1955 e precedenti	1981	tutti		1.1.1981
1956	1981	tutti		1.7.1981
1957	1981	tutti		1.7.1981
1958	1981	tutti		31.12.1981
1959	1982	tutti		31.12.1982
1960	1983	tutti		31.12.1983
1961	1984	tutti	(2)	31.12.1984
1962	1985	tutti		1.7.1985
1963	1986	tutti		31.12.1985
1964	1986	tutti		1.7.1986
1965	1987	tutti		1.1.1987
1966	1987	tutti		1.7.1987
1967	1988	tutti		1.1.1988

(1) L'avanzamento a scelta, di cui al titolo III della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.

(2) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA H/1

GUARDIA DI FINANZA
GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO ORDINARIO

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1972 e precedenti	1974 e precedenti	1982	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerenze di servizio ».
1973 » »	1975 » »	1983	
1974 » »	1976 » »	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

TABELLA H/2

GUARDIA DI FINANZA
GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO CAPO

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni
1968 e precedenti	1977-78 e prec.	1982	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1969 » »	1978-79 » »	1983	Dal giorno successivo alla data di compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta » o per « benemerenze di servizio ».
1970 » »	1979-80 » »	1984	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA H/3

GUARDIA DI FINANZA
GRADUALITÁ DELLE PROMOZIONI A MARESCIALLO MAGGIORE

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1961 e precedenti	1977–78 e prec.	1982	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1962 » »	1978 » »	1982	31 dicembre 1982
1963 » »	1978–79 » »	1983	1° gennaio 1983
1964 » »	1979 » »	1983	31 dicembre 1983
1965 » »	1980 » »	1984	1° gennaio 1984
1966 » »	1980 » »	1984	Dal giorno successivo alla data di compimento del 18° anno di servizio dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni « a scelta » o per « benemerenze di servizio ».

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA I/1

ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI

GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI DA VICE BRIGADIERE A MARESCIALLO MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

AVANZAMENTO da	ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO DALLA NOMINA A VICEBRIGADIERE						
	1ª cat. A	1ª cat. B	2ª cat. A	2ª cat. B	3ª cat. A	3ª cat. B	NOTE
V. Brigadiere a Brigadiere ...	—	—	—	—	2 anni	2 anni	*a*) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni;
Brigadiere a Maresciallo Ordinario	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	*b*) I periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizio di non idoneità;
Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	
Maresciallo Capo a Maresciallo Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	*c*) Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a V. Brigadiere.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA I/2

A E R O N A U T I C A

GRADUALITA' DELLE PROMOZIONI DA SERGENTE A MARESCIALLO DI PRIMA CLASSE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELL'AERONAUTICA

AVANZAMENTO da	ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO DALL'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO						NOTE
	1ª cat. A	1ª cat. B	2ª cat. A	2ª cat. B	3ª cat. A	3ª cat. B	
Sergente a Sergente Maggiore e trasferimento in servizio permanente	—	—	3 anni	3 anni	3 anni e 6 mesi	3 anni e 6 mesi	*a)* Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni; *b)* I periodi di anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado, per ogni valutazione negativa, nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità; *c)* Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento della prescritta anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario.
Sergente Maggiore a Maresciallo 3ª classe	—	—	9 anni	9 anni	10 anni	10 anni	
Maresciallo 3ª classe a Maresciallo 2ª classe	10 anni	—	14 anni	15 anni	16 anni	16 anni	
Maresciallo 2ª classe a Maresciallo 1ª classe	17 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TABELLA I/3

GUARDIA DI FINANZA

GRADUALITA' DELLE PROMOZIONI DA VICE BRIGADIERE A MARESCIALLO MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

AVANZAMENTO da	ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO DALLA NOMINA A VICEBRIGADIERE						NOTE
	1ª part. A	1ª part. B	2ª part. A	2ª part. B	3ª part. A	3ª part. B	
V. Brigadiere a Brigadiere . .	—	—	—	—	2 anni	2 anni	*a)* Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni;
Brigadiere Scelto a Maresciallo Ordinario	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	*b)* I periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità;
Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	
Maresciallo Capo a Maresciallo Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	*c)* Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a Vice Brigadiere.

DISEGNO DI LEGGE N. 1377

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARGOTTO ED ALTRI

Art. 1.

(Relazione del Ministro della difesa alle Camere)

Allo scopo di verificare il quadro unitario interforze e, in rapporto alle diverse esigenze operative e territoriali connesse con l'attuazione della ristrutturazione delle Forze armate, la congruità degli organici delle carriere dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fissati con le leggi 10 giugno 1964, n. 477; 11 febbraio 1970, n. 56; 29 gennaio 1975, n. 14; 18 gennaio 1977, n. 9; 2 aprile 1980, n. 114, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa trasmette alle Camere una relazione concernente:

a) il riordinamento interforze in un quadro unitario del reclutamento del personale sottufficiale ed in ferma volontaria;

b) le proposte per la devoluzione a scuole interforze della preparazione del personale destinato a svolgere specializzazioni comuni;

c) il conseguente adeguamento, in base alle esigenze funzionali, degli organici dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

d) le procedure concorsuali per l'ammissione dei sottufficiali predetti nel servizio permanente;

e) l'indicazione delle seguenti e connesse modificazioni da apportare alle norme sull'avanzamento per attuare una progressione di carriera ad anzianità congiunta al merito;

f) le forme di passaggio dei sottufficiali nella carriera ufficiali delle Forze armate e l'indicazione del ruolo ove questi devono confluire;

g) l'istituzione presso comandi, enti e reparti delle diverse Forze armate di quartieri generali cui devolvere le stesse attribuzioni svolte dai quartieri generali oggi istituiti presso comandi, enti e reparti dell'Esercito, quale diretta conseguenza dell'istituzione delle direzioni di amministrazione nell'ambito delle tre Forze armate.

Art. 2.

(Programmazione del reclutamento del personale militare)

Il Governo, a partire dal 1° gennaio 1982, ai fini del reclutamento nelle Forze armate del personale sottufficiali e volontari e allo scopo di evitare la formazione di contingenti di personale da trattenere in posizione « precaria » in attesa di accedere al servizio continuativo attua il procedimento della programmazione mediante piani pluriennali a carattere scorrevole basati:

sulla previsione dei posti di organico disponibili e da coprire in ciascuna Forza armata ed in riferimento alle categorie professionali ed alle specializzazioni richieste;

sulla previsione di un maggior numero di posti di formazione e di addestramento in considerazione della opzione concessa agli allievi di scegliere al termine dei corsi un impiego civile anche nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Art. 3.

(Riordinamento dei corsi di formazione)

A decorrere dal 180° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge e fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per i sottufficiali, i corsi di formazione per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono riordinati con decreto del Ministro della difesa in modo da comprendere un periodo di formazione militare di base e interforze, un successivo ciclo di qualificazione o specializzazione professionale, un esperimento pratico, di adeguata durata temporale, presso i reparti di impiego, per una durata complessiva non inferiore ad anni tre.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica

istruzione, di concerto con il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce l'anno di corso delle scuole medie superiori al quale i sottufficiali in servizio permanente, che hanno ultimato con esito positivo i corsi di cui al precedente comma, possono iscriversi, ovvero quali dei corsi predetti, ove siano stati conclusi con esito positivo, integrano il ciclo degli studi della scuola media superiore e il conseguimento del relativo titolo.

Per i corsi in atto all'entrata in vigore della presente legge, questi saranno portati a compimento sulla base della normativa vigente.

Art. 4.

(*Reclutamento dei militari in ferma volontaria*)

Fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per il personale sottufficiale, il reclutamento dei militari volontari delle Forze armate, per l'ammissione ai concorsi di formazione di cui al precedente articolo 3, è disciplinato con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sulla base dei criteri scaturiti dalla programmazione di cui al precedente articolo 2, il predetto decreto determina: il numero dei posti messi a concorso; i requisiti e le modalità di ammissione nei corsi predetti; le procedure concorsuali; le materie di esame. Esso indica altresì, al termine del triennio, il valore attribuito ai brevetti conseguiti ai fini dell'eventuale ammissione nella pubblica amministrazione.

Il valore dei titoli predetti è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

(*Concorso pubblico per il passaggio in servizio permanente*)

Il passaggio dei volontari delle Forze armate in ferma ed in rafferma nel servizio permanente dopo un periodo di precariato uguale per tutti i militari di ogni ordine e grado avviene mediante concorso pubblico e per esami.

L'esito del concorso, unitamente alla graduatoria, sono comunicati a ciascun componente che può prendere visione anche di tutti gli atti presupposti.

Avverso la predetta graduatoria finale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

La conseguente decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

Art. 6.

(*Permanenze nei gradi*)

Le permanenze nei gradi dei sottufficiali sono fissate per legge in anni quattro nel grado di sergente; cinque nel grado di sergente maggiore; cinque nel grado di maresciallo di 3ª classe; cinque nel grado di maresciallo di 2ª classe.

Art. 7.

(*Avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate*)

Con decorrenza immediata e fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per il personale sottufficiali, le commissioni di avanzamento previste dalle vigenti norme per le promozioni dei sottufficiali delle Forze armate sono integrate da un sottufficiale della stessa arma o servizio e di grado pari a quello del sottufficiale valutando, designato dalle commissioni di categoria di ognuna delle sezioni di Forza armata dell'organo nazionale della rappresentanza.

I punteggi da attribuire ai diversi titoli utili per la formazione delle graduatorie di merito sono determinati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della difesa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I punteggi attribuiti, in sede di valutazione, dai singoli commissari, nonchè la sintesi delle proposte del relatore, sono riportati nel processo verbale delle sedute delle commissioni.

Gli interessati possono prendere visione dei giudizi delle commissioni di avanzamento e contro di essi possono presentare ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

Art. 8.

(*Promozioni in soprannumero*)

Il numero delle promozioni al grado di maresciallo di prima classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 114, è incrementato per gli anni dal 1981 al 1983 di 350 unità.

Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenterà al Parlamento una relazione specificando la consistenza organica di ciascun ruolo dei sottufficiali delle tre Forze armate ripartita per gradi con proposte sui provvedimenti da adottare per consentire, in una visione interforze, a tutti i sottufficiali una analoga progressione in carriera a prescindere dalla Forza armata e dal ruolo di appartenenza.

Art. 9.

(*Volume organico globale*)

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e gradi equiparati per effetto delle promozioni di cui alla presente legge, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della Marina militare e dell'Aeronautica militare previsti per l'anno 1979.

La situazione dei marescialli maggiori e gradi equiparati, in soprannumero per effetto della presente legge, è definita con le nuove norme sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di 1ª classe.

Art. 10.

(*Riapertura dei termini*)

I termini fissati dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 11 luglio 1978, n. 382, per la presentazione della istanza di revoca dei trasferimenti sono prorogati fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministro della difesa dirama ai comandi, ai reparti, agli enti delle Forze armate le direttive per l'attuazione della predetta disposizione.

Art. 11.

(*Impiego dei sottufficiali nell'Amministrazione civile dello Stato*)

I sottufficiali delle Forze armate, allorchè raggiungono i limiti di età previsti dalle norme in vigore per la cessazione dal servizio, possono optare per la iscrizione, a domanda, in uno speciale ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — nel quale permangono fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale civile — per l'impiego in incarichi esecutivi e di concetto nella pubblica amministrazione, o nelle aziende di Stato, per coprire eventuali deficienze dei ruoli delle carriere civili analoghe o per fronteggiare esigenze particolari.

Il Governo della Repubblica, previa presentazione da parte del Ministro della difesa alle Camere della relazione di cui all'articolo 1, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi valore di legge per discipli-

nare il predetto ruolo con l'osservanza dei princìpi direttivi e dei criteri seguenti:

1) definizione della rispondenza o della equipollenza dei titoli professionali, posseduti o maturati durante il servizio agli impieghi civili;

2) definizione dei trattamenti economici non superiori a quelli già maturati e proporzionati all'effettivo lavoro svolto;

3) definizione dei poteri per l'iscrizione nel ruolo.

Art. 12.

(*Nulla osta di segretezza*)

Al personale militare di carriera è concesso il nulla osta di segretezza, previo accertamento dell'ammissibilità alla conoscenza di dati e di informazioni segrete e riservate e in base alle norme contenute negli accordi internazionali in vigore di cui si dispone il recepimento mediante un decreto del Capo dello Stato.

La concessione o il diniego di tale provvedimento sono comunicati all'interessato.

Il provvedimento di diniego del nulla osta di segretezza, qualora non sia stato motivato dalle risultanze dell'accertamento alla ammissibilità alla conoscenza di dati e informazioni segreti e riservati, è impugnabile mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 13.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.785 milioni per l'anno finanziario 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1460

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

TITOLO I

Reclutamento

CAPO I

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA E IN RAFFERMA

Art. 1.

Il Ministero della difesa ha facoltà di indire uno o più arruolamenti annuali di allievi sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma volontaria a premio di tre anni e sei mesi.

Tale ferma decorre dal giorno successivo a quello del compimento del sesto mese di servizio dall'arruolamento.

Nei primi sei mesi agli arruolati non ancora in ferma volontaria è attribuito lo stato giuridico del militare di truppa in servizio di leva.

Art. 2.

Possono essere ammessi all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica che soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge;

2) non siano:

incorsi in condanne per delitti;

incorsi nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi forza armata o corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere *a*), *c*) e *d*), e n. 3) del successivo articolo 7;

3) abbiano tenuto buona condotta;

4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

5) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

6) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato ed agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione.

Il Ministero della difesa stabilisce nei bandi di arruolamento:

1) l'età minima e massima degli arruolandi, tenendo presente che gli allievi sottufficiali volontari debbono, in ogni caso, aver raggiunto all'atto dell'arruolamento almeno il sedicesimo anno e non aver superato il ventiseiesimo. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

2) il titolo di studio minimo richiesto agli aspiranti all'arruolamento volontario.

Le norme concernenti le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non si applicano agli arruolamenti volontari di cui al precedente articolo 1, salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Art. 3.

Possono essere ammessi all'arruolamento volontario di cui ai precedenti articoli i giovani anche se alle armi per volontaria elezione o in servizio di leva e, se di altra forza armata o dell'Arma dei carabinieri, previo nulla osta della forza armata di appartenenza ovvero del Comando generale dell'Arma stessa secondo le disposizioni vigenti in materia.

Gli aspiranti all'arruolamento che siano militari in servizio o in congedo illimitato debbono produrre dichiarazione di rinuncia al grado eventualmente rivestito, per assumere, se arruolati, la qualità di allievi.

Art. 4.

All'atto dell'arruolamento gli allievi sottufficiali sono assegnati agli incarichi di impiego, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le norme vigenti presso ciascuna forza armata e in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle preferenze espresse dagli arruolandi.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dagli stessi allievi durante l'*iter* formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.

I predetti allievi frequentano i corsi di formazione e di istruzione previsti dalle singole forze armate.

Art. 5.

Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere alla ripetizione del corso di formazione e di istruzione o dell'anno scolastico, o di una fase di essi, a domanda e per una sola volta, i frequentatori che l'abbiano interrotto per infermità temporanea o altra causa non dipendente dalla loro volontà, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n. 2, lettere *b*) e *c*), del successivo articolo 7, secondo le norme di ciascuna forza armata.

Art. 6.

All'atto dell'ammissione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa, i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica debbono assumere l'obbligo di vincolarsi ad una rafferma di cinque anni decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma o rafferma precedentemente assunta.

Detto vincolo permane anche dopo l'eventuale immissione in servizio permanente.

Per i proscioglimenti dalla suddetta rafferma si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Gli allievi sottufficiali sono prosciolti dall'arruolamento o dalla ferma volontaria contratta:

1) a domanda, per gravi e comprovati motivi sopraggiunti dopo l'arruolamento; prima dell'inizio della ferma volontaria gli allievi sottufficiali possono essere prosciolti a domanda dall'arruolamento per qualsiasi motivo e, se minorenni, previo consenso di chi esercita la potestà o la tutela;

2) d'autorità, per:

a) permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 4;

b) assenza complessiva dai corsi di formazione ed istruzione per un periodo di tempo che risulti incompatibile con il regolare svolgimento dei corsi stessi, secondo le esigenze formative di ciascuna forza armata, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5;

c) non idoneità al grado di caporale o comune di 1ª classe o di caporale maggiore o di sergente e gradi corrispondenti ovvero scarsa attitudine militare o insufficiente profitto negli studi, accertati durante o al termine di ciascuno dei previsti corsi di formazione, di istruzione o anni scolastici;

d) grave mancanza disciplinare ovvero per abituale cattiva condotta in servizio o in privato;

3) d'ufficio, per:

a) perdita del grado o retrocessione dalla classe;

b) condanna penale per delitti non colposi;

c) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari.

Art. 8.

Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in ser-

vizio si applicano, nei confronti dei prosciolti dall'arruolamento o dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo 7, le disposizioni di legge vigenti in materia.

I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento in qualità di allievi sottufficiali, qualora vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso come allievi sottufficiali è computato nell'anzianità di grado.

Art. 9.

Gli allievi sottufficiali conseguono, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

Al termine della ferma volontaria contratta i sergenti possono essere ammessi alle rafferme previste dalla presente legge.

Capo II

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 10.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per ciascuna forza armata, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità e per il numero dei posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilità dei rispettivi organici, e con riferimento alla programmazione del personale di cui al successivo articolo 19, concorsi ordinari per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sergenti in ferma volontaria o in rafferma reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio dall'arruolamento alla data di scadenza del bando di concorso.

I sergenti che rinunciano alla partecipazione ai concorsi sono congedati al termine della ferma o rafferma contratta.

Art. 11.

I concorsi ordinari di cui al precedente articolo 10 hanno luogo per titoli ed esami.

Per la valutazione dei titoli si tiene conto:

a) del risultato dei corsi di formazione e di istruzione espletati o in svolgimento, nonchè degli altri eventuali corsi seguìti dai candidati durante il servizio volontario o di esperimenti o tirocini di carattere tecnico-professionale effettuati;

b) della documentazione caratteristica degli interessati, relativa a tutto il servizio volontario prestato ed aggiornata alla data di scadenza dei bandi di concorso;

c) degli altri eventuali titoli in possesso dei candidati.

Gli esami consistono in una prova scritta di carattere tecnico-professionale e di cultura generale.

Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

I concorrenti sono giudicati dalle commissioni di avanzamento competenti per ciascuna forza armata che procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami con le modalità stabilite dalla presente legge. La graduatoria viene formata in base al punteggio attribuito a ciascun candidato in sede di valutazione.

Il Ministro della difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al quinto dei posti messi a concorso.

I posti messi a concorso che risultino vacanti a seguito di rinuncia da parte dei candidati dichiarati vincitori o per altra causa, possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore dello stesso concorso.

Art. 12.

I sergenti in ferma volontaria, giudicati idonei e risultati non vincitori del concorso per insufficienza di posti, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo ed a tal fine possono essere ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 14. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai parigrado con i quali hanno successivamente concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti.

I sergenti in ferma volontaria o rafferma giudicati non idonei ovvero giudicati per la seconda volta idonei ma non vincitori del concorso sono collocati in congedo al termine della ferma o rafferma contratta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai sottufficiali raffermati di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Art. 13.

I sergenti vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono iscritti nei rispettivi ruoli dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale e decorre dal primo giorno successivo al compimento di tre anni e sei mesi di servizio dall'arruolamento, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 12.

L'obbligo di terminare la ferma volontaria di cui al precedente articolo 1 o la rafferma eventualmente contratta, permane anche dopo l'immissione nel servizio permanente.

Art. 14.

I volontari che, per infermità temporanea debitamente accertata o perchè imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o perchè sottoposti a procedimento disciplinare o perchè sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore, non possono essere valutati o non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente, sono valutati o ammessi al concorso dopo la cessazione delle suddette cause impeditive, salvo che queste non comportino il proscioglimento. A tal fine essi proseguono il servizio in ferma volontaria ovvero, qualora nel frattempo questa sia ultimata, mediante rafferma annuale rinnovabile fino alla definizione della loro situazione agli effetti dell'avanzamento o dell'immissione nel servizio permanente.

Se giudicati idonei all'avanzamento o vincitori del concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado dello stesso corso di arruolamento. Anche ai suddetti volontari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

Art. 15.

Il Ministro della difesa ha facoltà di ammettere ai concorsi di cui all'articolo 10 ovvero a concorsi straordinari per l'immissione nel servizio permanente il seguente personale in servizio purchè in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 2:

a) per l'Esercito:

i sergenti volontari di cui all'articolo 32 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nel grado;

i sergenti raffermati di leva di cui ai successivi articoli 17 e 18 che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado;

b) per la Marina:

i sergenti volontari di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, come risulta sostituito dal successivo articolo 89;

i sergenti raffermati di leva di cui ai successivi articoli 17 e 18 che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado;

c) per l'Aeronautica:

i sergenti volontari di cui al successivo articolo 96;

i sergenti raffermati di leva di cui ai successivi articoli 17 e 18 che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nel grado.

L'immissione nel servizio permanente dei sottufficiali predetti, vincitori dei concorsi ordinari, decorre dalla stessa data attribuita ai pari grado vincitori degli stessi concorsi provenienti dagli arruolamenti di cui all'articolo 1 e dei quali seguono le sorti ai fini dei successivi avanzamenti.

L'immissione nel servizio permanente dei vincitori dei concorsi straordinari decorre dalla data del relativo decreto salvo quanto previsto dal successivo articolo 85.

I concorsi straordinari sono espletati per titoli ed esami con le stesse modalità dei concorsi ordinari di cui ai precedenti articoli 10 e seguenti.

CAPO III

SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO E RAFFERMATI

Art. 16.

I sergenti di complemento in servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica possono essere tratti, in relazione al fabbisogno di ciascuna forza armata, dai militari in servizio di leva che abbiano superato apposito corso di istruzione e siano dichiarati idonei al grado di sergente. L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a 8 mesi.

I sottocapi in servizio di leva nella Marina laureati (con caratteristica « L ») e diplomati (con caratteristica « D »), qualora non promossi in base alle disposizioni del precedente comma, possono essere valutati per l'avanzamento a sergente nell'ultimo trimestre della ferma di leva. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi al grado di sergente dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva.

Le disposizioni del precedente comma sono estese, in quanto applicabili, ai militari in servizio di leva nell'Esercito e nell'Aeronautica.

I caporali maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, in relazione alle esigenze di mobilitazione, essere valutati per l'avanzamento e, se idonei, possono conseguire la promozione al grado di sergente con decorrenza dalla data della relativa determinazione ministeriale, ma comunque in data non posteriore a quella di compimento di due anni dall'ultimazione della ferma di leva.

Art. 17.

Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, in qualità di sergenti raffermati con ferma biennale non rinnovabile:

a) per l'Esercito, i caporali maggiori volontari, con almeno tre mesi di anzianità di grado e ventiquattro mesi di servizio, giudicati idonei al grado di sergente: la nomina a sergente decorre dal giorno successivo a quello del compimento della ferma volontaria o del richiamo in servizio;

b) per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i sergenti di cui al primo comma del precedente articolo 16;

c) per la Marina, i sergenti di cui al secondo comma del precedente articolo 16;

d) per l'Esercito e per l'Aeronautica, i sergenti laureati o diplomati di cui al terzo comma del precedente articolo 16;

e) per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i caporali maggiori e gradi

corrispondenti di cui al quarto comma del precedente articolo 16 giudicati idonei al grado di sergente.

Nei riguardi dei sergenti raffermati di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni, riguardanti i volontari ed i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'ammissione alla ferma biennale, di cui al precedente primo comma, è subordinata al parere favorevole delle autorità gerarchiche e, qualora previsto, della commissione d'avanzamento, espresso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma può essere ammesso solo il personale celibe o vedovo senza prole.

Art. 18.

Al termine della ferma, di cui al precedente articolo 17, per ogni singola forza armata:

1) un'aliquota dei sergenti raffermati, la cui entità sarà definita annualmente dal Ministro della difesa, in relazione alle prevedibili esigenze di alimentazione sussidiaria del ruolo dei sottufficiali in servizio permanente, potrà assumere, al massimo, due rafferme annuali, ai fini della successiva partecipazione ai concorsi per la promozione al grado di sergente maggiore in servizio permanente;

2) la rimanente aliquota sarà collocata in congedo illimitato. Ai sergenti della suddetta aliquota sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonchè di tutte le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi ad essi si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dei limiti di età.

Se l'immissione nei ruoli viene effettuata senza concorso, le riserve operano sul numero delle assunzioni annuali previste. Comunque, i benefici di cui al precedente primo comma, punto 2), operano a favore del personale congedato senza demerito.

Ai sergenti di cui al precedene primo comma, punto 2), all'atto del collocamento in congedo illimitato, compete un premio di congedamento di lire 400.000 per ciascun anno di servizio comunque prestato. Le frazioni superiori a sei mesi sono considerate pari ad un anno di servizio.

In favore del personale di cui al precedente terzo comma, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per tutto il servizio prestato, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi, determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

TITOLO II

Ruoli, organici e programmazione del personale

Art. 19.

Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite come segue:

a) Esercito:

ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;

ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 28.200;

b) Marina: corpo equipaggi militari marittimi: 17.000;

c) Aeronautica:

ruolo naviganti: 500;

ruolo specialisti: 34.900;

d) Guardia di finanza: il totale degli organici fissati dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al precedente comma, con decreti del Ministro della difesa, e per la Guardia di finanza del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Il suddetto decreto sarà trasmesso al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi.

Per l'anno di entrata in vigore della legge e per l'anno successivo il suddetto decreto dovrà essere inviato al Parlamento entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600; 11 ottobre 1973, n. 620; 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.

I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Ferme restando le consistenze massime di cui al precedente primo comma, l'Amministrazione della difesa predisporrà annualmente una programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli ed in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata.

Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, dei Corpi equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare e sarà comunicata annualmente alle Camere in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con gli opportuni aggiornamenti.

Art. 20.

Il numero dei graduati e militari di truppa volontari e raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabiliti nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, è diminuito di complessive 2.800 unità a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

TITOLO III

Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente

CAPO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Art. 21.

Per l'avanzamento al grado superiore il sottufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, culturali, intellet-

tuali e professionali necessari per rivestire il nuovo grado.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Art. 22.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 23.

L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:

ad anzianità;

a scelta.

L'avanzamento può aver luogo, inoltre, per meriti eccezionali e, per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, anche in via straordinaria rispettivamente per benemerenze d'istituto o di servizio.

Art. 24.

Per l'avanzamento ad anzianità o a scelta e per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto », il sottufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 21.

L'avanzamento al grado di maresciallo capo, e gradi corrispondenti, e il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » hanno luogo ad anzianità e si effettuano promuovendo i sottufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

L'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore e corrispondenti ha luogo a scelta, secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

Per l'avanzamento ai gradi di cui al precedente terzo comma, le aliquote di ruolo dei sottufficiali da valutare vengono determinate ogni anno secondo quanto indicato nel successivo articolo 27.

I sottufficiali compresi nelle suddette aliquote annuali vengono promossi al grado superiore:

a) con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C, nella misura di un terzo, arrotondato per eccesso, dell'intera aliquota, secondo l'ordine della graduatoria di merito;

b) dopo un anno rispetto alla decorrenza di cui alla precedente lettera *a*), nella misura di un mezzo, arrotondato per eccesso, della parte restante della suindicata aliquota, secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante da una successiva valutazione della stessa restante parte;

c) dopo due anni rispetto alla decorrenza di cui alla precedente lettera *a*) fino ad esaurimento dell'intera aliquota.

L'avanzamento, di cui al precedente quinto comma, ha luogo:

a) a scelta per i sottufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*);

b) ad anzianità per i sottufficiali di cui alla lettera *c*), nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

L'avanzamento per meriti eccezionali e quello straordinario per benemerenze d'istituto o di servizio si effettuano secondo le disposizioni dei successivi articoli 54, 55 e 56.

Capo II

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

Art. 25.

Il sottufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 26.

Il sottufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta deve, a seconda della forza armata o corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3 e B/4 annesse alla presente legge.

Art. 27.

Il Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze il 31 ottobre di ogni anno determinano per ciascun grado e, per la Marina, anche per ciascuna categoria e specialità, le aliquote di ruolo dei sottufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno successivo.

I sottufficiali compresi in ciascuna delle aliquote annuali per l'avanzamento a scelta sono promossi in tre anni, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 24.

Le aliquote di ruolo per l'avanzamento comprendono i sottufficiali che abbiano maturato le condizioni di cui al precedente articolo 26 e che nell'anno successivo compiano i periodi minimi di permanenza nel grado stabiliti dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 28.

Dalle predette aliquote di avanzamento sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimento disciplinare, o che siano sospesi dall'impiego, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 29.

Nei riguardi dei sottufficiali che siano esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver raggiunto, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 26 oppure che siano esclusi ai sensi dell'articolo 28 è apposta riserva in ciascuna delle aliquote nelle quali avrebbero dovuto essere compresi fino al cessare delle cause impeditive della valutazione.

La riserva viene sciolta ed i sottufficiali sono valutati al cessare delle predette cause impeditive, secondo le norme del successivo articolo 49.

Art. 30.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali:

a) rinunciatari ai corsi, agli esami o agli esperimenti prescritti o che non vi siano stati ammessi o che ne siano stati allontanati o non li abbiano superati;

b) giudicati non idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta;

c) cancellati dai quadri di avanzamento a norma del successivo articolo 44.

I sottufficiali esclusi temporaneamente dall'avanzamento per una delle cause di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sono inclusi con un anno di ritardo nelle aliquote di valutazione sia per l'avanzamento ad anzianità, sia per quello a scelta e sono ammessi all'avanzamento stesso semprechè siano cessate le suddette cause impeditive.

I sottufficiali esclusi temporaneamente dall'avanzamento ad anzianità o a scelta per le cause di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente primo comma, sono nuovamente inclusi nelle aliquote di valutazione per lo stesso avanzamento ad anzianità o a scelta dell'anno successivo.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali che vengano a trovarsi:

a) per due volte, in una o promiscuamente in due delle condizioni previste dalla lettera *a*) del precedente primo comma;

b) per due volte, a distanza non inferiore ad un anno, in una o promiscuamente in due delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente primo comma;

c) per una volta nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del precedente primo com-

ma ed una volta, a distanza non inferiore ad un anno, in una delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma.

Non sono computate agli effetti della temporanea o definitiva esclusione dall'avanzamento le rinunce ai corsi, agli esami o agli esperimenti dovute a temporanea infermità debitamente accertata ed a comprovata causa di forza maggiore.

Art. 31.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri sono costituite commissioni permanenti presso ciascuna forza armata e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, formate come stabilito dai successivi articoli 32, 33, 34 e 35.

Dette commissioni sono nominate con determinazione del Ministro.

Per l'avanzamento ad anzianità, anche limitatamente a determinati gradi, le commissioni di avanzamento possono essere integrate, unico restando il presidente, da componenti per la costituzione di sottocommissioni, come indicato nei successivi articoli 32, 33, 34 e 35.

Per ciascuna commissione o sottocommissione sono nominati membri supplenti.

I verbali relativi alle operazioni delle sottocommissioni sono approvati dal presidente della commissione.

Art. 32.

Le commissioni di avanzamento per i sottufficiali dell'Esercito sono costituite come segue:

a) per l'Arma dei carabinieri:

presidente: un ufficiale generale;

vice presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: due tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro e segretario: un capitano in servizio permanente;

b) per le altre Armi e Corpi:

presidente: un ufficiale generale;

vice presidente: l'ufficiale membro più anziano;

membri ordinari: sei colonnelli o tenenti colonnelli, in servizio permanente, delle Armi e dei Corpi;

segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente ovvero un impiegato della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Le sottocommissioni di avanzamento sono costituite come segue:

a) per l'Arma dei carabinieri:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: tre tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro e segretario: un capitano in servizio permanente;

b) per le altre Armi e Corpi:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: quattro ufficiali superiori in servizio permanente delle Armi e dei Corpi;

segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente ovvero un impiegato della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 33.

Per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, la commissione di avanzamento è costituita come segue:

presidente: direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più

anziano destinato alla medesima direzione generale;

membri ordinari: quattro ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore in servizio permanente, di cui almeno uno avente grado di capitano di vascello ed uno avente il grado di capitano di fregata;

membro e segretario: un ufficiale superiore commissario.

Per l'avanzamento dei sottufficiali delle categorie elettrotecnici, tecnici di macchine, specialisti del servizio amministrativo e logistico e nocchieri di porto, un capitano di vascello ed un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti, rispettivamente, da ufficiali superiori del Corpo del genio navale (per gli elettrotecnici e i tecnici di macchina), medici (per gli infermieri), del Corpo di commissariato (per i furieri e per i musicanti) e del Corpo delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto).

Le sottocommissioni sono costituite come segue:

presidente: un capitano di vascello in servizio permanente;

membri ordinari: quattro ufficiali superiori in servizio permanente;

membro e segretario: un ufficiale commissario in servizio permanente.

Per l'avanzamento dei sottufficiali delle categorie elettrotecnici e tecnici di macchine, specialisti del servizio amministrativo e logistico e nocchieri di porto si osservano gli stessi criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

La commissione e le sottocommissioni di avanzamento di cui al presente articolo sono competenti ad esprimersi, altresì, nei riguardi dei comuni e sottocapi del corpo equipaggi militari marittimi.

Art. 34.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica è costituita come segue:

presidente: un ufficiale generale in servizio permanente;

vice presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: un ufficiale superiore in servizio permanente per ciascuno dei ruoli seguenti: arma aeronautica ruolo naviganti normale, arma aeronautica ruolo servizi, corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, corpo di commissariato ruolo commissariato, corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici;

segretario senza diritto a voto: un ufficiale inferiore o un impiegato della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Le sottocommissioni di avanzamento sono costituite come segue:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: cinque ufficiali superiori in servizio permanente, degli stessi ruoli indicati per i membri ordinari della commissione;

segretario senza diritto a voto: un ufficiale inferiore o un impiegato civile della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 35.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali della Guardia di finanza è nominata con determinazione del comandante generale ed è costituita da:

presidente: un ufficiale generale;

vice presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: due tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro e segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente.

Le sottocommissioni di avanzamento sono costituite da:

presidente: un colonnello in servizio permanente;

membri ordinari: tre tenenti colonnelli o maggiori in servizio permanente;

membro o segretario senza diritto a voto: un capitano in servizio permanente.

Art. 36.

Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale.

Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado in servizio che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale.

Art. 37.

Quando le commissioni di avanzamento ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento, sospendono il giudizio dandone motivata comunicazione all'interessato. Questi sarà sottoposto a nuova valutazione in occasione di altre riunioni delle stesse commissioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 52.

Art. 38.

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. A parità di voti, le deliberazioni si intendono contrarie al valutato.

I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento di cui al successivo articolo 43.

Nei riguardi dei sottufficiali giudicati non idonei si applicano le norme del precedente articolo 30.

Art. 39.

Per l'avanzamento a scelta le commissioni dichiarano innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento.

È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. A parità di voti le deliberazioni si intendono contrarie al valutato.

Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo quanto precisato nel successivo articolo 41.

Art. 40.

Le commissioni di avanzamento di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 35 sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni dai corsi, dagli esami e dagli esperimenti di cui ai precedenti articoli 26 e 30 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

Il parere delle commissioni e sottocommissioni di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.

Art. 41.

Agli effetti di quanto stabilito nel terzo comma del precedente articolo 39, i criteri di valutazione sono determinati tenendo conto:

a) delle qualità morali, di carattere e fisiche;

b) delle benemerenze di guerra e del comportamento in guerra, delle benemerenze di pace, delle qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, dell'eventuale attività svolta al comando di minori unità nonchè del numero e della importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) delle doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti.

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa e,

per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze fissano, con proprio decreto, le modalità applicative delle norme stabilite dal presente articolo.

Art. 42.

Ai sottufficiali è data comunicazione dell'esito del giudizio delle commissioni e sottocommissioni di avanzamento.

CAPO III

QUADRI DI AVANZAMENTO

Art. 43.

Le commissioni di avanzamento compilano i quadri di avanzamento iscrivendovi:

a) in ordine di ruolo, per l'avanzamento ad anzianità, tutti i sottufficiali idonei;

b) in ordine di merito, per l'avanzamento a scelta, i sottufficiali idonei e compresi, nelle graduatorie di merito, nel numero dei posti corrispondente alle promozioni da effettuare secondo quanto stabilito nel precedente articolo 24.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono e sono pubblicati sul foglio d'ordini ministeriale della rispettiva forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.

Art. 44.

L'autorità che ritenga che un dipendente sottufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per la promozione deve inoltrare, nei riguardi del sottufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle prescritte autorità gerarchiche, decide il direttore generale competente e, per l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, i rispettivi comandanti generali, sentite le commissioni di avanzamento.

Fino a quando non intervenga la decisione del direttore generale competente o dei comandanti generali, gli effetti dell'iscrizione in quadro del sottufficiale sono sospesi.

Il sottufficiale cancellato dal quadro di avanzamento ad anzianità o a scelta è non idoneo all'avanzamento.

Al sottufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

CAPO IV

PROMOZIONI

Art. 45.

I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, salvo quanto stabilito dalla lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 24.

Art. 46.

I sottufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi a ruolo aperto con le decorrenze di cui alle lettere *a*) e *b*) del quinto comma del precedente articolo 24.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma prendono posto nel ruolo del nuovo grado dopo l'ultimo parigrado iscritto nel ruolo stesso e promosso ad anzianità con decorrenza pari o anteriore.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma promossi a scelta con la decorrenza di cui alla lettera *a*) del quinto comma del precedente articolo 24 prendono posto nel ruolo del nuovo grado dopo l'ultimo parigrado promosso a scelta, con decorrenza pari o anteriore secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del precedente articolo 24.

Art. 47.

La morte del sottufficiale o la permanente inidoneità fisica non impedisce la sua promozione quando egli avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore a quella del decesso o della sopraggiunta inidoneità.

Art. 48.

È sospesa la promozione dei sottufficiali iscritti nei quadri di avanzamento che vengono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo o sono imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare ovvero sospesi dall'impiego.

Il Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dei sottufficiali iscritti in quadro di avanzamento nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

Ai sottufficiali nelle condizioni di cui al precedente comma è data comunicazione motivata del provvedimento.

Art. 49.

Il sottufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 28 e del primo comma dell'articolo 48, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione.

Al sottufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per l'avanzamento ad anzianità, il sottufficiale, se giudicato idoneo e sia raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) per l'avanzamento a scelta, il sottufficiale, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche in eccedenza alle percentuali stabilite alle lettere *a*) e *b*) del quinto comma dell'articolo 24, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Negli altri casi si applicano le seguenti disposizioni:

a) per l'avanzamento ad anzianità, il sottufficiale, se giudicato idoneo, è promosso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione e, comunque, con data non anteriore a quella di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C e a quella prevista dal quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 24;

b) per l'avanzamento a scelta, il sottufficiale, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso, anche in eccedenza alle percentuali stabilite alle lettere *a*) e *b*) del quinto comma del precedente articolo 24, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione delle cause impeditive della valutazione o promozione e, comunque, con data non anteriore a quella di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 50.

Il sottufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma del secondo comma dell'articolo 48 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione.

Al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49.

Art. 51.

Al sottufficiale non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 26 e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio o per motivi di salute, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49. Negli altri casi si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dello stesso articolo 49.

Art. 52.

Il sottufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 37, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla sospensione stessa.

Nei riguardi di detto sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49.

Art. 53.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 49.

CAPO V

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI E PER BENEMERENZE D'ISTITUTO O DI SERVIZIO

Art. 54.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o alla Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianità dalla tabella C di cui all'articolo 27, aver maturato le condizioni di cui all'articolo 26 e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli, con precedenza sui sottufficiali aventi la stessa anzianità.

Art. 55.

L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può avere luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formula-

ta dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro della difesa, previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione e, per la promozione a sottotenente del ruolo tecnico-operativo di cui al successivo titolo VI, dall'esistenza di vacanze nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi delle prime vacanze.

Il decreto di promozione per benemerenze d'istituto ne reca la motivazione.

Il sottufficiale promosso per benemerenze d'istituto prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli, con precedenza sui sottufficiali aventi la stessa anzianità.

Art. 56.

L'avanzamento per benemerenze di servizio dei sottufficiali della Guardia di finanza fino al grado di maresciallo maggiore ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.

È istituita inoltre la nomina per benemerenze di servizio a sottotenente del ruolo tecnico-operativo di cui al successivo articolo 62 dei marescialli maggiori della Guardia di finanza.

La relativa proposta è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale dipende per servizio ed è corredata del parere delle ulteriori autorità gerarchiche. Sulla stessa decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali.

Per la formulazione di tale proposta e la conseguente nomina, che decorre dalla data del fatto che ha determinato la proposta, si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, ai periodi di comando o di servizio, da esami e dalla esistenza di vacanza nel ruolo. Le eventuali eccedenze sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

TITOLO IV

Norme per il conferimento della qualifica di « aiutante » o di « scelto »

Art. 57.

La qualifica di « aiutante » ai marescialli maggiori dell'Esercito e della Guardia di finanza o di « scelto » ai capi di prima classe della Marina e ai marescialli di prima classe dell'Aeronautica è conferita previo giudizio di idoneità formulato dalle competenti commissioni d'avanzamento di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 35.

Per il conferimento della qualifica di « aiutante » o di « scelto » si applicano le norme previste dalla presente legge per lo avanzamento ad anzianità.

Per quanto riguarda il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 20 dello legge 5 maggio 1976, n. 187.

TITOLO V

Limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottufficiali

Art. 58.

L'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, applicabile alla Guar-

dia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del 61° anno di età.

Il sottufficiale, superato il 56° anno di età, continua ad essere impiegato nelle mansioni proprie dell'incarico, specializzazione, categoria e specialità di appartenenza in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata o della Guardia di finanza, alle necessità di avvicendamento di detto impiego e compatibilmente con le sue condizioni fisiche.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi è collocato nella riserva ».

Il primo comma dell'articolo 55 della predetta legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del 65° anno di età ».

Gli articoli 24 e 25 e la tabella *A* della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sono abrogati.

Il secondo comma dell'articolo 44 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è sostituito dal seguente:

« Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni del titolo II della presente legge, tranne per quanto riguarda il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo che è fissato in anni 61. Si applicano altresì le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, che non siano particolari alla categorie dei sottufficiali in servizio permanente ».

Art. 59.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, quale risulta modificato dalla legge 29 maggio 1973, n. 302, applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del precedente articolo 27 o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti: lire 120.000;

maresciallo capo e gradi corrispondenti: lire 100.000;

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti: lire 85.000;

sergente maggiore e gradi corrispondenti: lire 60.000.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1973, n. 302, è abrogato ».

Art. 60.

Il limite di età di 53 anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a 60 anni.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, quale risulta modificato dall'articolo 58 della presente legge, sono estese ai sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

TITOLO VI

Avanzamento dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti al grado di sottotenente e guardiamarina in appositi ruoli degli ufficiali

Art. 61.

Sono istituiti i seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

1) nell'Esercito:

Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

2) nell'Aeronautica: ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica.

Art. 62.

È istituito il ruolo tecnico-operativo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, con l'organico indicato nella tabella D/4 annessa alla presente legge, e degli ufficiali delle categorie del congedo dello stesso ruolo.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto potrà ripartire l'organico del suddetto ruolo tecnico-operativo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza in categorie di specializzazione.

Art. 63.

Possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente:

nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri: i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri;

nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi: i marescialli maggiori dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri);

nel ruolo unico specialisti: i marescialli di prima classe dell'Aeronautica del ruolo naviganti e del ruolo specialisti;

nel ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza: i marescialli maggiori della Guardia di finanza.

Restano ferme le disposizioni riguardanti l'avanzamento dei capi di prima classe a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

Art. 64.

Per l'avanzamento dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti al grado di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della presente legge, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Ai fini dell'ammissione a valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono superare, per l'accesso a ciascun ruolo, gli appositi esami ai quali sono ammessi per ordine di ruolo secondo aliquote annuali fissate con determinazione ministeriale.

Detta determinazione ministeriale fissa anche le norme per lo svolgimento e la ripetizione degli esami e quelle relative alla composizione delle commissioni esaminatrici.

Nei casi di rinuncia agli esami di cui al precedente comma, si applicano le norme del precedente articolo 30.

Art. 65.

Il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze determinano alla data del 31 ottobre di ogni anno le aliquote dei marescialli maggiori o gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e, rispettivamente, della Guardia di finanza, da ammettere a valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento a sottotenente nei ruoli di cui al precedente articolo 61 ed a guardiamarina del CEMM, includendovi tutti i sottufficiali che alla stessa data abbiano maturato le condizioni previste dal precedente articolo 26.

Sono esclusi dalle suddette aliquote i marescialli maggiori e gradi corrispondenti valutati e giudicati per una volta non idonei e quelli che, valutati per cinque volte e giudicati idonei, non siano stati iscritti in quadro di avanzamento.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, inclusi almeno una volta nelle aliquote di valutazione di cui al precedente primo comma, sono nominati, a domanda, sottotenenti dei ruoli di cui ai precedenti articoli 61 e 62 e guardiamarina del CEMM dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio permanente per aver raggiunto i limiti di età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato.

Art. 66.

Alla valutazione per l'avanzamento a sottotenente o guardiamarina di cui al precedente articolo 65 dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti ed alla formazione dei relativi quadri provvedono le commissioni ordinarie di avanzamento di ciascuna forza armata di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, applicabile anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 24 ottobre 1966, n. 887, con le norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento a scelta o per meriti eccezionali o per benemerenze d'istituto o di servizio.

I quadri d'avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

Art. 67.

Nei quadri di avanzamento a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente sono iscritti, nell'ordine della graduatoria di merito, i marescialli maggiori e gradi corrispondenti in numero pari alle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei gradi di ufficiale subalterno dei ruoli per i quali devono essere formati i quadri di avanzamento con l'aggiunta del 25 per cento delle stesse vacanze arrotondata per eccesso.

Per la decorrenza della nomina a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente si osservano le disposizioni vigenti per gli ufficiali.

Art. 68.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 6, il ruolo dell'Arma dei carabinieri assume la denominazione di ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

2) nell'articolo 16, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei tenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori »;

3) nell'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito nonchè dei capitani di complemento dell'Esercito, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 16 »;

4) nell'articolo 59 sono aggiunti i seguenti alinea:

« nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri fino al grado di maggiore;

nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi fino al grado di maggiore »;

5) nell'articolo 63:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'avanzamento dei tenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e dei tenenti del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi ha luogo a scelta; i predetti tenenti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo »;

b) il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri o al ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali »;

6) nell'articolo 64:

a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I sottotenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi

sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto anno di permanenza nel grado »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri o al ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali »;

7) nell'articolo 92 è aggiunto il seguente alinea:

« nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica sino al grado di maggiore »;

8) nell'articolo 96:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità, fatta eccezione per i tenenti del ruolo unico specialisti, il cui avanzamento ha luogo a scelta e che, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo unico specialisti, cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali »;

9) nell'articolo 97:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« I sottotenenti del ruolo unico specialisti sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto anno di permanenza nel grado »;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale, a meno che non appartenga al ruolo unico specialisti cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali ».

Art. 69.

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è aggiunta la seguente frase:

« Non si applicano infine agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-operativo ».

Art. 70.

Nelle varianti apportate dal precedente articolo 68 agli articoli 63 e 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i riferimenti ai tenenti e ai sottotenenti del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi si intendono sostituiti per l'applicazione degli stessi alla Guardia di finanza con i pari grado del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza.

Art. 71.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

alla tabella n. 1 sono aggiunti il quadro XXI - ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e il quadro XXII - ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, riportati nell'allegato D/1 alla presente legge;

nella tabella n. 3, il quadro IV, soppresso dall'articolo 19 della legge 26 gennaio

1963, n. 52, è ripristinato con il quadro di pari numero - ruolo unico specialisti riportato nell'allegato D/3 alla presente legge;

nella tabella n. 5 è aggiunto in calce:

« Per l'avanzamento dei tenenti e dei capitani di complemento del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito è richiesto per ciascun grado, rispettivamente, 1 anno di servizio »;

nella tabella n. 7 è aggiunto in calce:

« Per l'avanzamento dei tenenti a capitani del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica è richiesto, per ciascun grado, 1 anno di servizio »;

nella tabella n. 8, dopo la voce: « servizio veterinario » sono inserite le seguenti:

« ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri » e in corrispondenza del grado di capitano e dei subalterni sono aggiunti, rispettivamente, « 1/15 » e « 1/9 »;

« ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi » e in corrispondenza del grado di capitano e dei subalterni sono aggiunti, rispettivamente, « 1/15 » e « 1/9 »;

nella tabella n. 10, le voci « ruolo specialisti: motoristi, ruolo specialisti: montatori, ruolo specialisti: marconisti, ruolo specialisti: armieri, ruolo specialisti: elettricisti, ruolo specialisti: fotografi, ruolo specialisti: automobilisti » sono sostituite con la voce « ruolo unico specialisti » e in corrispondenza del grado di capitano e dei subalterni sono aggiunti, rispettivamente, « 1/15 » e « 1/9 ».

Art. 72.

Il quadro XIII - ruolo servizi nautici del CEMM, il quadro XIV - ruolo servizi tecnici del CEMM, il quadro XV - ruolo servizi macchine del CEMM, il quadro XVI - ruolo servizi contabili del CEMM, il quadro XVII - ruolo servizi portuali del CEMM, della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato D/2 alla presente legge.

Alle note in calce alla tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti:

« (*aa*) ciclo di cinque anni: 14 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 15 promozioni nel secondo e nel quarto anno;

(*bb*) ciclo di cinque anni: 11 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 10 promozioni nel terzo anno;

(*cc*) ciclo di cinque anni: 7 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 8 promozioni nel terzo anno;

(*dd*) ciclo di cinque anni: 4 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni nel secondo e quarto anno;

(*ee*) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione nel terzo anno;

(*ff*) ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione nel secondo anno;

(*gg*) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel secondo anno; nessuna promozione nel primo, terzo e quarto anno ».

Art. 73.

Le dotazioni organiche dei ruoli tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, indicati negli allegati D/1, D/3 e D/4 nonchè gli incrementi organici apportati ai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), indicati nell'allegato D/2 della presente legge, saranno computati negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente, che verranno definiti con il provvedimento legislativo concernente il riordinamento delle norme sul reclutamento e l'avanzamento nonché la ristrutturazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Art. 74.

Le graduatorie dei capi di prima classe, valutati come previsto dal precedente articolo 66, sono formate per categoria e specialità.

I capi di prima classe, giudicati idonei, sono iscritti nei quadri di avanzamento a guardiamarina di ciascuno dei ruoli degli ufficiali del CEMM nell'ordine risultante dalle suddette graduatorie e nel numero definito annualmente per categoria e specialità con determinazione ministeriale nei limiti globali stabiliti dal precedente articolo 67.

L'ordine di iscrizione nei quadri di avanzamento di cui al precedente comma è determinato dal punto di merito ottenuto da ciascun capo di prima classe. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 75.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi, del Corpo equipaggi militari marittimi, del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza sono i seguenti:

maggiore e grado corrispondente: 63 anni;

ufficiali inferiori: 61 anni.

Art. 76.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle categorie del congedo possono conseguire la promozione a sottotenente o guardiamarina delle stesse categorie del congedo:

nell'Esercito: nel ruolo tecnico-operativo se appartenenti all'Arma dei carabinieri ovvero nel ruolo tecnico-amministrativo se appartenenti al ruolo unico delle Armi e dei Corpi;

nella Marina: nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi di cui al secondo comma dell'articolo 13 del testo unico sull'ordinamento del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

nell'Aeronautica: nel ruolo unico specialisti;

nella Guardia di finanza: nel ruolo tecnico-operativo.

La promozione ha luogo ad anzianità, nei limiti fissati dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazioni.

Non è richiesto il superamento di esami od il compimento di periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco.

Per la valutazione ai fini della promozione a sottotenente o guardiamarina in ciascuno dei ruoli indicati al precedente primo comma si osservano le disposizioni sull'avanzamento ad anzianità previste dalla presente legge, salvo quanto prescritto dal successivo articolo 78.

Art. 77.

Per i sottufficiali delle categorie del congedo per i quali apposite disposizioni legislative prevedono l'avanzamento indipendentemente dal posto occupato in ruolo, in quanto richiamati o trattenuti in servizio, l'avanzamento stesso è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.

Art. 78.

L'avanzamento dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti di cui ai precedenti articoli 76 e 77 è subordinato a quello dei parigrado di maggiore ed eguale anzianità in servizio permanente, fatta eccezione di coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi dall'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Il Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, determinano, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo dei marescialli maggiori o gradi corrispondenti

di complemento e della riserva da valutare per l'avanzamento.

I marescialli maggiori compresi nelle aliquote di cui al precedente comma non possono essere valutati se non siano riconosciuti idonei al servizio militare nella riserva.

Alla valutazione per l'avanzamento ed alla formazione dei relativi quadri provvedono le commissioni ordinarie di avanzamento di ciascuna forza armata di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 24 ottobre 1966, numero 887.

I quadri di avanzamento hanno validità fino al loro esaurimento.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti giudicati non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Art. 79.

Ai sensi di quanto previsto dalla tabella n. 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni, i marescialli maggiori e gradi corrispondenti di complemento, promossi al grado di sottotenente o grado corrispondente, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento di cui al precedente articolo 61 o del CEMM se non hanno compiuto il cinquantottesimo anno di età ovvero nei ruoli degli ufficiali della riserva di complemento se hanno compiuto tale età.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti della riserva, promossi al grado di sottotenente o grado corrispondente, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali della riserva di cui al precedente articolo 61 o del CEMM.

Art. 80.

Alla legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

1) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per quelli del ruolo unico degli ufficiali specialisti dell'Arma aeronautica e per quelli del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

2) il secondo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, per quelli del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e per quelli del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

67 anni se maggiori o grado corrispondente;

65 anni se ufficiali inferiori »;

3) alla tabella n. 4:

a) nella colonna « Arma, Corpo, Ruolo o Servizio », dopo la voce « carabinieri e Corpi » sono inserite le seguenti: — « ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri », aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 »;

« ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi », aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 »;

b) nella stessa colonna « Arma, Corpo, ruolo o Servizio », dopo la voce « Ruolo naviganti » è inserita la seguente:

« Ruolo unico specialisti », aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 »;

c) nella colonna « Forza Armata » aggiungere dopo « Aeronautica » « Guardia di finanza »;

d) nella colonna « Arma, Corpo, Ruolo o Servizio » dopo la voce « tutti gli altri

ruoli » è inserita la seguente: « Ruolo tecnico-operativo degli ufficiali della Guardia di finanza » aggiungendo nelle colonne a fianco « Tutti » e « 58 ».

Ai sensi di quanto previsto nella tabella n. 5 della stessa legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, il consiglio di disciplina per gli ufficiali:

del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e per quelli del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito è costituito da ufficiali scelti promiscuamente tra quelli delle Armi;

del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica è costituito da ufficiali del ruolo naviganti.

TITOLO VII

Norme particolari

CAPO I

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 81.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 18 incluso e 20 della presente legge non si applicano all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza.

La commissione d'avanzamento per l'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 32 della presente legge è competente a pronunciarsi anche sull'idoneità degli appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vicebrigadiere di complemento prevista dall'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni.

La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è competente a pronunciarsi anche sull'idoneità degli appuntati, finanzieri scelti e finanzieri aspiranti alla nomina a vicebrigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Le norme della presente legge si applicano ai sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per quanto riguarda l'avanzamento ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

Ai sottufficiali in servizio permanente di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni del titolo VI della presente legge.

I vincitori dei concorsi per musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie del congedo delle forze armate o dei Corpi di polizia, se provvisti di grado superiore a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, lo conservano e assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina, venendo iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

Art. 82.

Per l'avanzamento ad anzianità, per meriti eccezionali e per benemerenze di istituto o di servizio dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della presente legge concernenti l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente della stessa Arma o Corpo.

I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono promossi al grado di brigadiere ad anzianità a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento di un anno e sei mesi dalla nomina a sottufficiale.

Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado.

Art. 83.

All'atto dell'ammissione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con de-

creto del Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze:

i vicebrigadieri in ferma volontaria e gli appuntati e i carabinieri ed i finanzieri in ferma volontaria o nella prima rafferma triennale debbono assumere l'obbligo di vincolarsi alla successiva rafferma triennale decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha termine il vincolo di ferma o di rafferma precedentemente assunto;

i vicebrigadieri nella prima rafferma e gli appuntati e carabinieri ed i finanzieri nella seconda rafferma debbono assumere l'obbligo di vincolarsi ad una rafferma di cinque anni decorrente dal giorno successivo a quello di compimento delle rafferme precedentemente assunte.

Detti vincoli permangono anche dopo il trasferimento in servizio permanente o in servizio continuativo.

Per i proscioglimenti dai suddetti vincoli si applicano, in relazione alla categoria di appartenenza, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabili anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, o dell'articolo 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, o dell'articolo 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833.

Art. 84.

In favore dei carabinieri ausiliari che, al termine della ferma di leva, permangono in servizio vincolandosi a ferma biennale in commutazione di quella di leva e cessino dal servizio senza aver diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 85.

Per le promozioni degli allievi sottufficiali dell'Esercito di cui agli articoli 1 e 9 della presente legge il giudizio di idoneità è espresso:

per la promozione a caporale e caporale maggiore, dal comandante della scuola di formazione, previo parere delle autorità gerarchiche intermedie aventi grado di ufficiale a seguito di accertamento del profitto negli studi e delle qualità militari dell'interessato;

per la promozione a sergente, da una delle sottocommissioni di cui al precedente articolo 32, sulla base dell'esito del corso di formazione o del profitto dimostrati, qualora detto corso abbia durata superiore a dodici mesi, e della documentazione personale dell'interessato.

Il trasferimento in servizio permanente dei vincitori dei concorsi straordinari di cui al precedente articolo 15 decorre dal primo giorno successivo a quello del compimento del trentesimo mese di permanenza nel grado per i sergenti volontari di cui all'articolo 32 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e del quarantaduesimo mese di permanenza nel grado per i sergenti raffermati di leva.

Art. 86.

I sottufficiali musicanti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) sono annualmente reclutati dagli allievi sottufficiali di cui al precedente articolo 1 che abbiano conseguito la specializzazione musicante.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere anche reclutati mediante concorso riservato ai sottufficiali di qualsiasi grado in servizio o in congedo delle forze armate e dei Corpi di polizia.

La partecipazione ai concorsi dei sottufficiali in servizio non appartenenti al ruolo

unico delle Armi e dei Corpi dell'Esercito è subordinata al nulla osta della forza armata, arma o corpo di appartenenza.

Le modalità di svolgimento del concorso, la prova di esame e la composizione della commissione giudicatrice del concorso stesso sono stabilite nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma conservano il grado e l'anzianità assoluta già posseduti nel ruolo di provenienza e vengono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle categorie del congedo conservano il grado e assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina e vengono iscritti in ruolo dopo l'ultimo parigrado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

Art. 87.

Ai sergenti è fatto obbligo di prestare servizio nei reparti di truppa fino al livello di comando di compagnia o di reparto corrispondente, fatta eccezione per coloro che vengono impiegati nelle specializzazioni o negli incarichi tecnici.

L'impiego nelle specializzazioni e negli incarichi tecnici è considerato, ai fini dell'avanzamento, come servizio prestato presso i reparti di truppa.

Art. 88.

Per i sottufficiali del ruolo unico delle Armi e dei Corpi, il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di servizio dell'Esercito, ha facoltà di disporre, d'autorità o a domanda, cambi di specializzazioni o di incarichi tecnici, passaggi dagli incarichi di comando a quelli tecnici o alle specializzazioni ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici.

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI DELLA MARINA

Art. 89.

L'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Art. 21.* — Il Ministero della difesa ha facoltà di indire arruolamenti volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni due o tre per anticipo della chiamata alla leva in Marina. L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Possono chiedere l'arruolamento volontario di cui al precedente comma i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento degli allievi sottufficiali.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono promossi comuni di prima classe al compimento del terzo mese di servizio e sono promossi sottocapi al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento.

Essi sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo aver compiuto almeno dodici mesi di servizio.

Gli idonei sono promossi con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità, sempre dopo che siano stati promossi i sotto-capi volontari allievi sottufficiali aventi la stessa anzianità di servizio.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari allievi sottufficiali, nonchè le disposizioni del precedente articolo 6.

Al termine della ferma contratta gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano di essere ammessi a contrarre una rafferma annuale rinnovabile per due volte per gli arruolati con ferma di anni due e per una volta per gli arruolati con ferma di anni tre.

Gli ammessi alle rafferme possono partecipare ai concorsi per il trasferimento nel servizio permanente, secondo quanto previsto dalla presente legge. I vincitori dei concorsi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva.

Nei riguardi dei volontari di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi per il trasferimento nel servizio permanente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per i volontari allievi sottufficiali ».

Art. 90.

I militari del Corpo equipaggi militari marittimi di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 della presente legge appartenenti a categorie e specialità non previste per i volontari allievi sottufficiali possono partecipare ai concorsi per il trasferimento nel servizio permanente di cui al precedente articolo 15 dopo aver superato il corso di riqualificazione per il passaggio nelle categorie o specialità previste per i suddetti volontari allievi sottufficiali.

Art. 91.

I periodi minimi di imbarco, indicati nella tabella allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 813, per l'avanzamento da sottocapo a sergente si intendono richiesti ai fini dell'avanzamento a secondo capo, anche se compiuti complessivamente nei gradi di sottocapo e sergente.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonchè, per quanto applicabili, le disposizioni del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 92.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma triennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.

Art. 93.

I sottufficiali musicanti della Marina sono normalmente tratti dagli allievi sottufficiali di cui al precedente articolo 1 e dai volontari di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, quale risulta sostituito dall'articolo 89 della presente legge.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere anche reclutati mediante concorso riservato ai sottufficiali di qualsiasi grado in servizio o in congedo delle forze armate o dei corpi di polizia.

La partecipazione ai concorsi dei sottufficiali in servizio non appartenenti alla Marina è subordinata al nulla osta della forza armata, arma o corpo di appartenenza.

Le modalità di svolgimento del concorso, la prova di esame e la composizione della commissione giudicatrice del concorso stesso sono stabilite nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma conservano il grado e l'anzianità assoluta già posseduti nel ruolo di provenienza e vengono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle categorie del congedo conservano il grado e assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina e vengono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

Capo III

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

Art. 94.

Per le promozioni degli allievi sottufficiali dell'Aeronautica di cui agli articoli 1

e 9 della presente legge il giudizio di idoneità sarà espresso:

per la promozione ad aviere scelto e primo aviere, dal comandante della scuola di formazione, previo parere delle autorità gerarchiche intermedie aventi grado di ufficiale, a seguito di accertamento del profitto degli studi e delle qualità militari dell'interessato;

per la promozione a sergente, da una delle sottocommissioni di cui al precedente articolo 34, sulla base dell'esito del corso di formazione o del profitto dimostrati, qualora detto corso abbia durata superiore a dodici mesi, e della documentazione personale dell'interessato.

Art. 95.

Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma del ruolo naviganti dell'Aeronautica, restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.

Il grado di sergente al personale di cui al precedente comma viene conferito all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare, previo giudizio di idoneità, con decorrenza giuridica ed amministrativa dal giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio.

Art. 96.

Il Ministero della difesa ha facoltà di indire arruolamenti volontari nell'Aeronautica militare con ferma di anni tre per anticipo della ferma di leva, di giovani in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della presente legge.

L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

I militari, arruolati ai sensi del presente articolo, sono promossi, fino al grado di sergente, secondo le norme di cui al precedente articolo 9 sempre che siano stati promossi gli allievi sottufficiali aventi la stessa anzianità di servizio, provenienti dagli arruolamenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il giudizio di idoneità, per le promozioni di cui al comma precedente, è formulato dalle autorità gerarchiche per la promozione ad aviere scelto e primo aviere e da una delle sottocommissioni di cui al precedente articolo 34 per la promozione a sergente.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati sono congedati a meno che, chiesta ed ottenuta, dopo il secondo anno di ferma, l'ammissione ai corsi di specializzazione, li superino. I volontari che abbiano superato detti corsi sono ammessi a contrarre una rafferma annuale, rinnovabile per una sola volta e possono partecipare, secondo quanto previsto dal precedente articolo 15, ai concorsi per l'immissione nel servizio permanente. Nei riguardi dei volontari che partecipano a tali concorsi si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per i volontari allievi sottufficiali.

Ai militari arruolati volontari per anticipo della ferma di leva si applicano le norme sul trattamento economico e sui premi relativi ai volontari allievi sottufficiali, nonchè le disposizioni del precedente articolo 6.

L'articolo 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è abrogato.

Art. 97.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai sottufficiali, graduati e militari di truppa musicanti in ferma volontaria e rafferma della banda dell'Aeronautica, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121.

La partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella banda dell'Aeronautica di sottufficiali in servizio delle altre forze armate e corpi di polizia è subordinata al nulla osta della forza armata, arma o corpo di appartenenza.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di cui all'articolo 15 della legge 1° marzo 1965, n. 121, non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale musicante della banda dell'Aeronautica militare.

Per tale reclutamento, i concorsi previsti dall'articolo 14 della legge citata al precedente primo comma sono indetti separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della legge stessa.

I vincitori dei concorsi provenienti dai giovani che non abbiano concorso alla leva o dai militari di truppa, i quali devono rinunciare al grado eventualmente posseduto, contraggono le ferme iniziali prescritte per il reclutamento nel ruolo specialisti dell'Aeronautica.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle altre forze armate o dei corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma conservano il grado e l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo di provenienza e vengono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

I vincitori dei concorsi provenienti dai sottufficiali delle categorie del congedo conservano il grado ed assumono anzianità assoluta corrispondente alla data di nomina e vengono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente uguale o maggiore anzianità assoluta.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1965, n. 121, le parole « un maresciallo di prima classe vice direttore » sono sostituite dalle seguenti: « un ufficiale del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica proveniente dalla categoria musicanti e di grado inferiore a quello del direttore, ovvero da un maresciallo di prima classe: vice direttore ».

È abrogato l'articolo 18 della legge 1° marzo 1965, n. 121.

Restano ferme tutte le norme concernenti la banda dell'Aeronautica militare previste dalla legge 1° marzo 1965, n. 121, non modificate od abrogate dalla presente legge.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

CAPO I

NORME TRANSITORIE FINALI E COMUNI

Art. 98.

Le disposizioni del precedente articolo 19 riguardanti le consistenze organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai preesistenti organici di ciascuna forza armata e quelle che vengono a determinarsi per effetto dell'applicazione delle norme di cui al terzo comma del successivo articolo 102, sono riassorbite sotto la stessa data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 99.

Il ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, applicabile alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, è soppresso.

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, iscritti nel suddetto ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, venendo collocati nei ruoli stessi con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Art. 100.

Sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della

presente legge il sottufficiale può chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età, se appartenente ai ruoli dell'Esercito, o al ruolo specialisti dell'Aeronautica, o alla Guardia di finanza e del 53° anno, se appartenente al ruolo del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina o al ruolo naviganti dell'Aeronautica. La cessazione si considera ugualmente avvenuta per età ad ogni effetto.

La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata dai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al compimento del 56° anno di età e dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del 53° anno

Art. 101.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Fino a quando il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti non sarà raggiunto nei limiti previsti dalla presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestono il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguiranno per effetto delle promozioni previste dal successivo articolo 105, viene attribuita la qualifica di « aiutante » o « scelto », previo giudizio di idoneità, con decorrenza dal compimento del venticinquesimo anno di servizio o del quinto anno di permanenza nel grado, se più favorevole.

La suddetta qualifica è conferita:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedano le condizioni richieste;

b) dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse per i sottufficiali che le acquisiranno in applicazione delle norme transitorie della presente legge.

Dal computo degli anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dal precedente secondo comma, è detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di quindici mesi.

Per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza il periodo di effettivo servizio di cui al precedente secondo comma è computato, senza la detrazione di cui al precedente comma, dalla nomina a vice brigadiere e stabilito in ventitre anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma reclutati in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre forze armate.

Art. 102.

I quadri di avanzamento fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti. I sottufficiali iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza della promozione, sono promossi con la stessa data di entrata in vigore della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore.

Qualora i quadri di avanzamento per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo capo e gradi corrispondenti, già determinate, restano invariate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi secondo le norme precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi con data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Le promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo articolo 105 hanno effetti giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti giuridici siano anteriori alla predetta data.

La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle promozioni di cui al precedente comma, non si applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo articolo 105.

Le aliquote di valutazione eventualmente già determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al successivo articolo 105.

Art. 103.

Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenute dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore, che sono abrogate. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 104.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9, 89 e 96 riguardanti le promozioni fino al grado di sergente, si applicano ai volontari della Marina e dell'Aeronautica arruolati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore agli effetti dell'avanzamento fino al grado di sergente.

Art. 105.

I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date con le quali potranno conseguire rispettivamente l'immissione in servizio permanente e l'avanzamento ai gradi superiori secondo quanto previsto dalla presente legge, sono valutati e, se idonei, sono promossi con le gradualità indicate nelle tabelle dalla E/1 alla H/3, allegate alla presente legge e, ove applicabili, con le modalità indicate nel precedente articolo 102. Fino alle predette date, le relative valutazioni avranno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianità, salvo quanto previsto nel successivo terzo comma, per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

I sergenti sono trasferiti in servizio permanente in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 19. I sergenti rinunciatari all'immissione nel servizio permanente sono congedati al termine della ferma e rafferma contratta.

L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.

Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al precedente primo comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nei vari gradi e con determinazione ministeriale può essere disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi minimi di co-

mando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della loro durata.

Art. 106.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 27, le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni indicati nelle tabelle di cui al primo comma del precedente articolo 105 sono determinate con data stabilita di volta in volta dal Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.

Art. 107.

I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianità.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.

Art. 108.

I sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri, della banda dell'Aeronautica e della banda della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente, sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi con le gradualità indicate nelle tabele I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.

Art. 109.

I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed i vice brigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore a quello rivestito senza essere stati esclusi definitivamente dall'avanzamento, possono essere rivalutati per una sola volta. Se giudicati nuovamente non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ESERCITO E PER LA GUARDIA DI FINANZA

Art. 110.

Per la nomina alle « cariche speciali » dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, all'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318 e dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

Art. 111.

Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo 105, si applicano, fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui alle note 1) e 3) della tabella B/1 e 1) e 2) della tabella B/4 allegate alla presente legge:

per l'avanzamento a maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri: le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 863, e relativi decreti ministeriali e norme complementari di applicazione riguardanti i periodi di comando di stazioni o di impiego in incarichi di specializzazione;

per l'avanzamento a sergente maggiore, a maresciallo ordinario ed a maresciallo capo del ruolo unico delle Armi e dei Corpi

dell'Esercito: le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1934, n. 1093, e relativi decreti ministeriali e norme complementari di applicazione;

per l'avanzamento a maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza: le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 1970, n. 963, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e relativi decreti ministeriali e norme complementari.

Art. 112.

Per i sergenti volontari dell'Esercito, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già espletato i prescritti esperimenti ovvero alla stessa data siano già stati chiamati ad effettuarli, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per quanto concerne le modalità per l'immissione nel servizio permanente.

Art. 113.

I sergenti di complemento dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti in servizio con uno dei vincoli annuali rinnovabili di cui all'articolo 12 della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono essere mantenuti in servizio fino all'espletamento del quinto vincolo annuale.

Agli effetti dell'immissione in servizio permanente, nei riguardi dei sergenti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della presente legge. I vincitori dei concorsi conservano l'incarico o la specializzazione posseduta all'atto del passaggio in servizio permanente.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI PER LA MARINA

Art. 114.

Per i sottufficiali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati validi, agli effetti del conseguimento delle condizioni di avanzamento previste dalla tabella B/2, la frequenza ed il superamento dei seguenti corsi:

corso di istruzione generale professionale (IGP) anche se effettuato nel grado di sergente;

corso di perfezionamento (P) anche se effettuato nel grado di secondo capo.

Art. 115.

Il decreto ministeriale concernente i bandi di concorso per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della Marina, già emanato alla data di entrata in vigore della presente legge, è annullato nel caso che le prove di concorso non siano ancora iniziate. Per il personale interessato si osservano le disposizioni del precedente articolo 105.

Qualora alla stessa data di entrata in vigore della presente legge il suddetto concorso sia in via di espletamento, esso è ultimato. I sergenti risultati vincitori sono immessi nel servizio permanente e promossi come indicato nelle tabelle di cui al precedente articolo 100. Essi sono eventualmente tenuti a frequentare il corso IGP con il grado di secondo capo, in relazione a quanto stabilito dal Ministero della difesa, in base alle esigenze di servizio e tenuto conto delle disposizioni del precedente articolo 105.

I sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge stiano frequentando il corso IGP sono tenuti ad ultimarlo, secondo le norme precedentemente in vigore. Se definitivamente riprovati sono tenuti a ripeterlo con il grado di secondo capo per l'avanzamento a capo di terza classe, secondo quanto previsto dalla presente legge.

I sergenti per i quali la tabella di cui al precedente articolo 105 prevede l'immissione nel servizio permanente posteriormente alla data di ultimazione della ferma sessennale possono restare in servizio con una ferma complementare a premio di anni due, decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha termine la stessa ferma sessennale.

Art. 116.

Per i volontari già arruolati con ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore agli effetti della commutazione di detta ferma in quella di anni sei.

Art. 117.

I sottufficiali raffermati di leva di cui agli articoli 24 e 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono valutati per l'immissione nel servizio permanente nello stesso anno in cui i volontari, appartenenti al corso di arruolamento al quale sarebbero stati aggregati in base alle norme precedentemente in vigore, sono valutati per la stessa immissione nel servizio permanente, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 105.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'AERONAUTICA

Art. 118.

Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le norme precedentemente in vigore.

Art. 119.

La commissione e le sottocommissioni di avanzamento di cui al precedente articolo 34 devono essere costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la valutazione per l'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica viene effettuata sulla base della documentazione personale, così come previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

In attesa che le suddette commissioni e sottocommissioni vengano costituite, continua ad operare la commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica militare, come costituita alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 48 del suddetto regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

La commissione centrale di avanzamento per i militari e graduati di truppa a ferma speciale, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 48 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni, continua ad operare esclusivamente per le valutazioni di avanzamento del personale di cui al secondo comma del precedente articolo 104. Al termine di tali valutazioni la suddetta commissione è soppressa.

Art. 120.

Per i sottufficiali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati validi, agli effetti del conseguimento delle condizioni di avanzamento previste dalla tabella B/3, la frequenza ed il superamento dei seguenti corsi:

corso complementare, anche se effettuato nel grado di sergente;

corso di perfezionamento, anche se effettuato nel grado di sergente maggiore.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali per l'avanzamento in appositi ruoli degli ufficiali

Art. 121.

Il primo quadro di avanzamento al grado di sottotenente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-

amministrativo delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, è formato per il secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della formazione del quadro di avanzamento di cui al precedente comma, sono valutati i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che, alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il quadro si riferisce, abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado e non abbiano superato il 55° anno di età. La relativa aliquota è determinata alla stessa data del 31 ottobre.

I sottufficiali di cui al precedente comma sono esclusi da ulteriori valutazioni qualora giudicati per una volta non idonei ovvero valutati per tre volte e giudicati idonei ma non iscritti in quadro.

Per la formazione del quadro di avanzamento immediatamente successivo a quello di cui al precedente primo comma, sono inclusi nell'aliquota di valutazione, da determinarsi secondo le norme del precedente articolo 65, i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla data di determinazione dell'aliquota stessa abbiano compiuto almeno due anni di anzianità di grado e non superato il 55° anno di età.

Art. 122.

Fino a quando gli organici degli ufficiali subalterni del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, del ruolo unico degli ufficiali specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza non siano coperti per i quattro quinti, il numero delle promozioni da maresciallo maggiore e gradi corrispondenti a sottotenente di ciascuno dei predetti ruoli è stabilito in misura non superiore ad un quinto degli organici predetti.

Fino a quando gli organici degli ufficiali subalterni e dei capitani dei ruoli suddetti non siano coperti rispettivamente per i quattro quinti, per essere inclusi nelle aliquote di valutazione:

i tenenti devono aver compiuto almeno quattro anni di anzianità complessiva nei gradi di ufficiale subalterno;

i capitani devono aver compiuto almeno otto anni di anzianità di grado.

Le predette anzianità di grado devono essere compiute al 31 dicembre dell'anno di determinazione delle aliquote di valutazione.

Nel periodo di validità delle norme di cui al precedente secondo comma, le promozioni a capitano ed a maggiore, non conferibili in un anno, non sono riportate in aumento al numero delle promozioni dell'anno successivo.

Art. 123.

Gli ufficiali inferiori, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ai ruoli dei Corpi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione dell'Esercito, al ruolo naviganti speciale ed al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, al Corpo del genio aeronautico (ruolo assistenti tecnici), al Corpo di commissariato aeronautico (ruolo amministrazione) e del ruolo normale della Guardia di finanza i quali, all'atto della nomina a sottotenente nei predetti ruoli, rivestivano uno dei gradi di maresciallo, possono essere trasferiti a domanda, conservando l'anzianità assoluta nel grado rivestito:

nel ruolo tecnico-operativo se appartenenti all'Arma dei carabinieri;

nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi se appartenenti agli altri ruoli dell'Esercito;

nel ruolo unico degli ufficiali specialisti se appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica;

nel ruolo tecnico-operativo se appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

Le domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino vincitori di concorsi per la nomina a sottotenente nei ruoli di cui al precedente primo comma e si trovino in attesa della nomina stessa ovvero stiano espletando i concorsi medesimi possono presentare la domanda di trasferimento nei nuovi ruoli entro novanta giorni dalla data di nomina a sottotenente.

Nei casi previsti dal presente articolo le domande intese ad ottenere il trasferimento di ruolo non sono revocabili.

Agli effetti del trasferimento di ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, applicabile anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Art. 124.

Gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Aeronautica, mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 gennaio 1963, n. 52, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio permanente, sono trasferiti nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica di cui al precedente articolo 61, conservando l'anzianità assoluta nel grado rivestito.

Agli effetti dei trasferimenti di ruolo di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 125.

Per gli ufficiali subalterni, trasferiti di ruolo in applicazione del precedente articolo 123 si osservano le seguenti norme:

a) i sottotenenti con anzianità di grado superiore a dodici mesi, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente con anzianità corrispondente, ai soli effetti giuridici, alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado;

b) i tenenti assumono, ai soli effetti giuridici, anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado di sottotenente.

Art. 126.

In deroga a quanto previsto dalla colonna 6 del quadro IV, quale risulta nell'allegato D/3 alla presente legge, e dalla colonna 5 dell'allegato D/4 alla presente legge, gli ufficiali trasferiti di ruolo in applicazione dei precedenti articoli 123 e 124 sono inclusi nelle aliquote di valutazione, da determinarsi al 31 ottobre di ogni anno per la formazione dei quadri di avanzamento dell'anno successivo, qualora, alla data del 31 dicembre dell'anno di determinazione delle suddette aliquote, abbiano compiuto:

se tenenti, almeno quattro anni di anzianità di grado;

se capitani, almeno otto anni di anzianità di grado.

Art. 127.

Alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, riguardante il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 3, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo che, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, risultino vincitori dei relativi concorsi e, quando prescritto, superino gli appositi corsi. »;

2) nell'articolo 7, primo comma, la lettera *c*) è soppressa e la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) dai sottufficiali in servizio permanente delle Armi in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. »;

3) nell'articolo 8, l'ultimo alinea è sostituito dai seguenti: « il 33° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3)

dell'articolo 3, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10. »;

4) *nell'articolo 9, primo comma*, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri di cui al numero 3) dell'articolo 3 che siano risultati vincitori dell'apposito concorso per titoli ed esami; »;

5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« *Art. 10.* — I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono eguali a quelli stabiliti dall'articolo 8, salvo che per i provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, di cui al numero 3) dell'articolo 3, i quali al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale devono aver compiuto almeno il 30° anno di età e non superato il 40°. »;

6) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« *Art. 25.* — Ferme restando le disposizioni per la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui al precedente articolo 21, i marescialli maggiori della stessa Arma possono conseguire a domanda, all'atto della loro cessazione dal servizio, la nomina a sottotenente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'articolo 21. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 61 anni.

Le nomine hanno luogo previo giudizio di idoneità da parte della commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ed hanno luogo nella riserva del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri ».

Nella tabella allegata alla suddetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, il titolo del corso riguardante i marescialli dell'Arma dei carabinieri è sostituito dal seguente:

« *Corso applicativo per i sottufficiali in* servizio permanente o in servizio continuativo nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri ».

La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« *b*) dai sottufficiali in servizio permanente delle Armi in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; ».

Art. 128.

I marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino nominati sottotenenti nel complemento o nella riserva di complemento ai sensi dell'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, e successive modificazioni, e non abbiano superato il limite di età previsto per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali di quest'ultimo grado, sono trasferiti nella riserva del ruolo tecnico-operativo della stessa Arma e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza.

Agli effetti del precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, applicabile anche alla Guardia di finanza per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Art. 129.

Nella prima aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi, da determinare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inclusi, oltre ai capi di prima classe non ancora valutati nelle prescritte condizioni, tutti i capi di prima classe già valutati.

Nella prima aliquota di valutazione successiva a quella di cui al precedente comma non sono inclusi i capi di prima classe che abbiano avuto più di sette valutazioni.

Nella seconda aliquota di valutazione successiva a quella di cui al precedente primo comma non sono inclusi i capi di prima classe che abbiano avuto più di sei valutazioni.

Nella terza aliquota successiva a quella di cui al precedente primo comma non sono inclusi i capi di prima classe che abbiano avuto più di cinque valutazioni.

Dalla quarta aliquota di valutazione di cui al precedente primo comma si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 65 della presente legge.

In ogni caso nelle aliquote di cui ai primi quattro commi del presente articolo non sono inclusi i sottufficioli che, entro la data del 31 dicembre precedente all'anno di validità di ciascun quadro di avanzamento, compiano il 53° anno di età.

Ai capi di prima classe della Marina, già valutati per la nomina a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme previste dal terzo comma dell'articolo 65 della presente legge.

Art. 130.

Per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984 compreso, le promozioni da capo di prima classe a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi sono stabilite come segue:

ruolo servizi nautici, n. 15;
ruolo servizi tecnici, n. 18;
ruolo servizi macchine, n. 8;
ruolo servizi contabili, n. 18;
ruolo servizi portuali, n. 6.

Agli effetti della formazione delle graduatorie dei capi di prima classe e dei relativi quadri di avanzamento, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 74.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti.

Qualora occorra completare il numero delle promozioni secondo quanto previsto dal precedente primo comma, si procede alla formazione di quadri suppletivi di avanzamento.

Per gli stessi anni, dal 1982 al 1984 compreso, gli organici degli ufficiali subalterni di ciascuno dei seguenti ruoli sono così stabiliti:

	1982	*1983*	*1984*
Ruolo servizi nautici	98	95	92
Ruolo servizi macchine	58	52	48

Art. 131.

Per la formazione dei quadri di avanzamento al grado di tenente di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985 compreso, si osservano le seguenti norme:

a) il numero dei sottotenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione è stabilito come segue:

ruolo servizi nautici, n. 20;
ruolo servizi tecnici, n. 15;
ruolo servizi macchine, n. 15;
ruolo servizi contabili, n. 15;
ruolo servizi portuali, n. 6;

b) il numero delle promozioni è stabilito come segue:

ruolo servizi nautici, n. 18;
ruolo servizi tecnici, n. 14;
ruolo servizi macchine, n. 14;
ruolo servizi contabili, n. 14;
ruolo servizi portuali, n. 5.

I quadri di avanzamento a tenente di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti. Qualora occorra completare il numero delle promozioni secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del precedente comma, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da

effettuare in aumento. In tale quadro sono iscritti i sottotenenti di vascello che, nella graduatoria di merito formata per l'anno di entrata in vigore della presente legge, integrata mediante valutazione di un numero di sottotenenti di vascello pari alla differenza tra le aliquote indicate nella lettera *a*) del precedente comma e quelle stabilite per la formazione del quadro ordinario, seguono i pari grado iscritti nello stesso quadro ordinario.

Qualora i quadri di avanzamento a tenente di vascello di ciascuno dei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, le aliquote di valutazione già determinate per lo stesso anno sono nuovamente determinate secondo quanto previsto dal precedente primo comma.

Art. 132.

Nei primi nove anni di applicazione della presente legge, compreso quello di entrata in vigore, il numero dei tenenti di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi di ciascun ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei relativi quadri di avanzamento, è stabilito in un nono dell'organico complessivo dei tenenti di vascello e dei subalterni del rispettivo ruolo del Corpo equipaggi militari marittimi vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Qualora i quadri di avanzamento a capitano di corvetta di ciascuno dei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, le aliquote di valutazione già determinate per lo stesso anno sono integrate secondo quanto previsto dal precedente comma. In tal caso, nei nove anni di applicazione delle norme del primo comma del presente articolo è compreso quello precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

I quadri di avanzamento a capitano di corvetta del Corpo equipaggi militari marittimi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti. Per i ruoli per i quali nell'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione del quadro di avanzamento a capitano di corvetta del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ferme restando le aliquote di valutazione e le graduatorie determinate per detto anno.

Art. 133.

Ai fini della promozione a sottotenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere in possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle B/3 e C ed aver compiuto venti anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario.

Art. 134.

I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, promossi sottotenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Ad essi sono attribuite, anche agli effetti pensionistici, le indennità di aeronavigazione e supplementari previste per gli ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica nelle medesime condizioni di impiego, secondo le disposizioni in materia.

Ai marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, promossi sottotenenti nel ruolo unico specialisti è attribuita, anche agli effetti pensionistici, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza, secondo le disposizioni in materia.

Art. 135.

Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, transitati nel ruolo unico specialisti in applicazione delle nor-

me di cui ai precedenti articoli 118 e 123 conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Ad essi sono attribuite, anche agli effetti pensionistici, le indennità di aeronavigazione e supplementari previste per gli ufficiali del ruolo di provenienza, secondo le disposizioni in materia.

Agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, ruolo speciale, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo speciale, e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ad esaurimento, transitati nel ruolo unico degli ufficiali specialisti, in applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 123 e 124, è attribuita, anche agli effetti pensionistici, l'indennità di volo prevista per gli ufficiali dei ruoli di provenienza, secondo le disposizioni in materia.

Art. 136.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 12.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 137.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge sono abrogate.

TABELLA A

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTIVA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

ESERCITO		MARINA	AERONAUTICA	GUARDIA DI FINANZA
Arma dei Carabinieri	Altre Armi e Corpi			
Aiutante di batt. (1)	Aiutante di batt. (1)	—	Aiutante di batt. (1)	Aiutante di batt. (1)
Maresciallo magg.	Maresciallo magg.	Aspirante (2) Capo di 1ª classe	Maresciallo di 1ª classe	Maresciallo magg.
Maresciallo capo	Maresciallo capo	Capo di 2ª classe	Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo capo
Maresciallo ord.	Maresciallo ord.	Capo di 3ª classe	Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo ord.
Brigadiere	Sergente maggiore	2° Capo	Sergente maggiore	Brigadiere
Vice brigadiere	Sergente	Sergente	Sergente	Vice brigadiere

(1) Il grado di « aiutante di battaglia » è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa soltanto per azioni compiute in guerra.

(2) L'aspirante corrisponde al maresciallo maggiore, al capo di 1ª classe ed al maresciallo di 1ª classe con precedenza su di essi.

TABELLA B/1

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (3)	Esami
Ruolo dell'Arma dei carabinieri				
Maresciallo maggiore	Sottotenente	—	—	Aver superato i prescritti esami.
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	—	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (1), anche se compiuto tutto o in parte nei gradi di brigadiere o vicebrigadiere.	—	—
Ruolo delle Armi e dei Corpi				
Maresciallo maggiore	Sottotenente	—	—	Aver superato i prescritti esami.
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente oppure 2 anni di servizio presso reparti operativi o enti addestrativi oppure 2 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2).	—	—
Sergente maggiore	Maresciallo ordinario	3 anni di comando di squadra o reparto corrispondente oppure di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2).	—	—

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della forza armata.

(3) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

TABELLA B/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADI		PERIODI MINIMI D'IMBARCO (1)								
DA	A	Nocchieri e Tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Palombari Incursori Nocchieri di porto	Note	Corsi (2)	Esami
Capo di 1ª cl.	Guardiamarina (CEMM)	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I nocchieri ed i tecnici di macchine devono compiere l'imbarco nel grado di capo di 1ª classe. Per le altre categorie l'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.	—	Aver superato i prescritti esami.
Capo di 2ª cl.	Capo di 1ª cl.	2 anni	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª e di 2ª classe.	—	—
Capo di 3ª cl.	Capo di 2ª cl.	—	—	—	—	—	—	—	Aver superato il corso di perfezionamento (corso P.)	—
2° Capo	Capo di 3ª cl.	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e di 2° Capo	Aver superato il corso di istruzione generale professionale (corso I.G. P.).	—

(1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del Testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni.

(2) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

TABELLA B/3

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (1)	Esami
Maresciallo 1ª classe	Sottotenente	—		Aver superato i prescritti esami.
Maresciallo 2ª classe	Maresciallo 1ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	—	—
Maresciallo 3ª classe	Maresciallo 2ª classe	2 anni di impiego in incarichi nella categoria di appartenenza.	Aver superato il corso di perfezionamento (2)	—
Sergente maggiore	Maresciallo 3ª classe	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	Aver superato il corso complementare (2)	—

(1) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

(2) Non prescritto per i sottufficiali della categoria musicanti.

TABELLA B/4

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI		PERIODI MINIMI DI SERVIZIO O DI IMPIEGO	ALTRE CONDIZIONI	
DA	A		Corsi (2)	Esami
Maresciallo maggiore	Sottotenente	—	—	Aver superato i prescritti esami
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	—	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	2 anni di servizio di istituto, di comando di squadra o di impiego in incarichi di specializzazione (1) anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di brig. o vicebrigadiere	—	—

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Il Ministro delle finanze ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.

TABELLA C

CONDIZIONI GENERALI PER L'AVANZAMENTO E PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI AIUTANTE O SCELTO, DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA.

GRADI O QUALIFICA		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
DA	A		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Sottotenente e grado corrispondente	Scelta	2 anni
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta e Anzianità	4 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta e Anzianità	7 anni e 6 mesi

ALLEGATO D/1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XXI. — RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Maggiore	—	—	8	—	—
Capitano	scelta	—	252	2	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	180	28	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—
XXII. — RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI E DEI CORPI					
Maggiore	—	—	20	—	—
Capitano	scelta	—	720	5	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	510	80	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—

ALLEGATO D/2

MARINA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento.	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
XIII. — RUOLO SERVIZI NAUTICI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	4	—	—
Tenente di Vascello ..	scelta	—	136	1	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello ..	scelta	—	91	14 o 15 (*aa*)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XIV. — RUOLO SERVIZI TECNICI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	3	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	102	3 ogni 4 anni (*ee*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	68	10 o 11 (bb)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XV. — RUOLO SERVIZI MACCHINA DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	2	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	68	1 ogni 2 anni (*gg*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	45	7 o 8 (cc)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XVI. — RUOLO SERVIZI CONTABILI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	3	—	—
Tenente di Vascello ..	scelta	—	102	3 ogni 4 anni (*ee*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	68	10 o 11 (bb)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
XVII. — RUOLO SERVIZI PORTUALI DEL C.E.M.M.					
Capitano di Corvetta ..	—	—	1	—	—
Tenente di Vascello	scelta	—	34	1 ogni 4 anni (*hh*) (*ff*)	1/9 dei Tenenti di Vascello non ancora valutati.
S. Tenente di Vascello..	scelta	—	23	3 o 4 (dd)	1/6 dei Subalterni, in ruolo non ancora valutati.
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

ALLEGATO D/3

AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
RUOLO UNICO SPECIALISTI					
Maggiore	—	—	25	—	—
Capitano	scelta	—	860	6 o 7 (*b*)	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	—	633	95 o 96 (*c*)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati.
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(*a*) Le frazioni dell'unità sono riportate nell'anno successivo.
(*b*) Ciclo di quattro anni – sette promozioni nel primo; sei promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.
(*c*) Ciclo di due anni – 95 promozioni nel primo e 96 promozioni nel secondo anno.

ALLEGATO D/4

RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5
Maggiore	—	5	—	—
Capitano	scelta	173	1 o 2 (*a*)	1/9 dei Capitani non ancora valutati
Tenente	scelta	132	18 o 19 (*b*)	1/6 dei Subalterni in ruolo non ancora valutati
Sottotenente	anzianità			

(*a*) Ciclo di 5 anni: 1 promozione nel 1°, 2°, 4° e 5° anno; 2 promozioni nel 3°.
(*b*) Ciclo di 5 anni: 19 promozioni nel 1°, 3° e 5ª anno; 18 promozioni nel 2° e 4°.

TABELLA E/1

ESERCITO

Gradualità delle promozioni a Maresciallo ordinario

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI		
Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di nomina a sergente maggiore	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1971 e prec.	1973 e prec.	1981	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni «a scelta» o per «benemerenze d'istituto».	1.7.1972-30.6.1973	1981	Dal giorno successivo al compimento degli 8 anni e 6 mesi di servizio dalla nomina a sergente maggiore
1972 e prec.	1974 e prec.	1982		1.7.1973-30.6.1974	1982	
1973 e prec.	1975 e prec.	1983		1.7.1974-30.6.1975	1983	
1974 e prec.	1976 e prec.	1984		1.7.1975-30.6.1976	1984	
1975 e prec.	1977 e prec.	1985		1.7.1976 30.6.1977	1985	
1976 e prec.	1978 e prec.	1986		1.7.1977-30.6.1978	1986	
1977 e prec.	1979 e prec.	1987		1.7.1978-30.6.1979	1987	
1978 e prec.	1980 e prec.	1988				

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge nell'Arma dei carabinieri e nei ruolo delle armi e dei servizi avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA E/2

ESERCITO

Gradualità della promozione a Maresciallo capo dell'Arma dei carabinieri

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione
1967 e precedenti	1977 e precedenti	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1968 e precedenti	1977-1978 e preced.	1982	Dal giorno successivo a quello del compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a «scelta» o per «benemerenze d'istituto»
1969 e precedenti	1978-1979 e preced.	1983	
1970 e precedenti	1979-1980 e preced.	1984	
1971 e precedenti	1980-1981 e preced.	1985	
1972 e precedenti	1981 e precedenti	1986	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina ai sottufficiali in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

TABELLA E/3

ESERCITO

Gradualità delle promozioni a Maresciallo maggiore

ARMA DEI CARABINIERI				RUOLO UNICO DELLE ARMI E DEI CORPI		
Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)	Data di promozione a maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1960 e prec.	1975-1976-1977 e prec.	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.	1976 e prec. 1977	1981 1981	1.1.1981 31.12.1981
1961 e prec.	1977-1978 e precedenti	1982	1° gennaio 1982	1978	1982	Dal giorno successivo al compimento di 4 anni di permanenza nel grado di maresciallo capo.
1962 e prec.	1978 e prec.	1982	31 dicembre 1982			
1963 e prec.	1978-1979 e precedenti	1983	1° gennaio 1983			
1964 e prec.	1979 e prec.	1983	31 dicembre 1983			
1965 e prec.	1980 e prec.	1984	1° gennaio 1984			
1966 e prec.	1980 e prec.	1984	Dal giorno successivo a quello di compimento del 18° anno di nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloroche abbiano ottenuto promozioni a «scelta» o per «benemerenze d'istituto».			
1967 e prec.	1981 e prec.	1985				
1968 e prec.	1982 e prec.	1986				

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge nell'Arma dei CC e nel ruolo delle Armi e Corpi dell'Esercito avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA F/1

MARINA

Gradualità delle promozioni a 2° Capo s.p.e. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Anno di arruolamento del corso volontario	Promozione a 2° Capo s.p.e.	
		Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione o trasferimento in s.p.e.
1970 e preced.	1969-1970	1977	31.12.1977
1971/A	1971	1978	30.6.1978
1971/B 1971/C 1972/A	1972	1978	31.12.1978
1972/B 1972/C 1973/A	1973	1979	31.12.1979
1973/B 1973/C 1974/A	1974		
1974/B 1974/C 1975/A	1975	1980	30.6.1980
1975/B 1975/C 1976/A	1976	1980	30.6.1980
1976/B 1977/A	1977	1981	30.6.1981
1977/B	1978	1981	30.6.1981

(*) L'avanzamento ha luogo per corsi di arruolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

TABELLA F/2

MARINA

Gradualità delle promozioni a Capo di 3ª classe in s.p.e. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a 2° Capo s.p.e.	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe s.p.e.
1964 e preced.	1.1.1973 e preced.	1977	31.12.1977
1965	1.1.1974	1977	31.12.1977
1966	1.1.1975	1978	1.9.1978
1967	1.1.1976	1979	1.9.1979
1968	1.1.1977	1980	1.9.1980
1969	1.7.1977	1981	1.9.1981
1970	31.12.1977	1982	1.9.1982
1971/A	30.6.1978	1983	1.9.1983
1971/B	31.12.1978	1984	1.1.1984
1971/C			1.5.1984
1972/A			1.9.1984
1972/B	31.12.1979	1985	1.1.1985
1972/C			1.5.1985
1973/A			1.9.1985
1973/B	31.12.1979	1986	1.1.1986
1973/C			1.5.1986
1974/A			1.9.1986
1974/B	30.6.1980	1987	1.1.1987
1974/C			1.5.1987
1975/A			1.9.1987
1975/B	30.6.1980	1988	1.1.1988
1975/C			1.5.1988
1976/A			1.9.1988

(*) L'avanzamento a scelta, di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA F/3

MARINA

Gradualità delle promozioni a Capo di 2ª classe in s.p.e.

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo di 3ª classe	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione a Capo di 2ª Classe
1961 e prec.	1.1.1976 e prec.	1977	31.12.1977
1962	1.1.1977	1978	1.9.1978
1963	1.1.1977	1979	1.9.1979
1964	31.12.1977	1980	1.9.1980
1965	31.12.1977	1981	1.9.1981
1966	1.9.1978	1982	1.9.1982
1967	1.9.1979	1983	1.9.1983
1968	1.9.1980	1984	1.9.1984
1969	1.9.1981	1985	1.9.1985
1970	1.9.1982	1986	1.9.1986

TABELLA F/4

MARINA

Gradualità delle promozioni a Capo di 1ª classe in s.p.e. (*)

Corsi di arruolamento e aggregati a tali corsi	Decorrenza promozione a Capo 2ª cl. s.p.e.	Anno di formazione del quadro	Decorrenza promozione a Capo 1ª classe s.p.e.
1957 e precedenti	1.1.1975 e prec.	1977	31.12.1977
1958	1.1.1976	1978	1.9.1978
1959	1.1.1977	1979	1.9.1979
1960	31.12.1977	1980	1.9.1980
1961	31.12.1977	1981	1.9.1981
1962	1.9.1978	1982	1.9.1982
1963	1.9.1979	1983	1.9.1983
1964	1.9.1980	1984	1.9.1984
1965	1.9.1981	1985	1.9.1985
1966	1.9.1982	1986	1.9.1986

(*) L'avanzamento a scelta, di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA G/1

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Sergente maggiore (*)

Anno di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare	Decorrenza promozione
1970 e prec.	1977	tutti	31.12.1977
1971	1978	tutti	30.6.1978
1972	1978	tutti	31.12.1978
1973	1979	tutti	31.12.1979
1974	1979	tutti	31.12.1979
1975	1980	tutti	31.12.1980
1976	1980	tutti	31.12.1980
1977	1981	tutti	31.12.1981

(*) L'avanzamento a Sergente maggiore ha luogo, per anni di arruolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

TABELLA G/2

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Maresciallo di terza classe in S.P.E. (1)

Anno di anzianità di grado da Sergente maggiore o di arruolamento volontario	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquote da valutare (2)	Decorrenza promozione
1970 e precedenti	1977	tutti	31.12.1977
1971	1978	tutti	31.12.1978
1972	1979	tutti	31.12.1979
1973			
1974	1980	i primi 19/20	31.12.1980
1975			
1976	1981	il residuo 1/20	31.12.1981
Sergent Maggiori arruolati volontari nell'anno 1969 e precedenti (3)	1981	tutti	31.12.1981
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1970 (3)	1982	tutti	31.12.1982
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1971 (3)	1983	tutti	31.12.1983
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1972 (3)	1984	tutti	31.12.1984
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1973 (3)	1985	tutti	31.12.1985
Sergenti Maggiori arruolati volontari nell'anno 1974 (3)	1986	tutti	31.12.1986

(1) L'avanzamento a scelta, di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge, avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

(2) Le frazioni di unità sono arrotondate per eccesso.

(3) Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti tra i predetti a seguito di valutazione a scelta.

TABELLA G/3

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Maresciallo di seconda classe in s.p.e.

Anno di anzianità di grado Maresciallo di 3ª classe	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare (*)	Decorrenza promozione
1973 e preced.	1977	tutti	31.12.1977
1974 1975 1976	1978	tutti	31.12.1978
1977	1979 1980	prima metà seconda metà	31.12.1979 31.12.1980
1978	1981	tutti	31.12.1981
1979	1982	Marescialli di 3ª classe con anzianità da Sgt. Maggiore 1972	31.12.1982
	1983	Marescialli di 3ª classe con anzianità dª Sgt. Maggiore 1973	31.12.1983
1980	1983	Marescialli di 3ª classe con anzianità da Sgt. Maggiore 1974	31.12.1983
	1984	Marescialli di 3ª classe con anzianità da Sgt. Maggiore 1975-1976	31.12.1984

(*) Le frazioni di unità sono arrotondate per eccesso.

TABELLA G/4

AERONAUTICA

RUOLO SPECIALISTI

Gradualità delle promozioni a Maresciallo di prima classe in s.p.e. (1)

Anno di anzianità di grado Maresciallo di 2ª classe	Anno formazione quadro di avanzamento	Aliquota da valutare (2)	Decorrenza promozione
1973 e preced.	1977	tutti	31.12.1977
1974 1975 1976	1978	tutti	31.12.1978
1977	1979	tutti	31.12.1979
1978	1980	tutti	31.12.1980
1979	1981	tutti	31.12.1981
1980	1982	tutti	31.12.1982
1981	1983 1984	prima metà seconda metà	31.12.1983 31.12.1984
1982	1985 1986	primi 2/3 ultimo 1/3	31.12.1985 31.12.1986
1983	1986	primo 1/3	31.12.1986

(1) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1984.

(2) Le frazioni di unità sono arrotondate per eccesso.

TABELLA H/1

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni a Maresciallo ordinario

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di brigadiere	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1971 e precedenti	1973 e precedenti	1981	Dal giorno successivo alla data di compimento del 10° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni a « scelta» o per «benemerenze di servizio ».
1972 e precedenti	1974 e precedenti	1982	
1973 e precedenti	1975 e precedenti	1983	
1974 e precedenti	1976 e precedenti	1984	
1975 e precedenti	1977 e precedenti	1985	
1976 e precedenti	1978 e precedenti	1986	
1977 e precedenti	1979 e precedenti	1987	
1978 e precedenti	1980 e precedenti	1988	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta previsto dagli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA H/2

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni a Maresciallo capo

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo ordinario	Anno di formazione del quadro	Decorrenza della promozione
1967 e precedenti	1977 e precedenti	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge
1968 e precedenti	1977-1978 e precedenti	1982	Dal giorno successivo alla data di compimento del 14° anno dalla nomina a vicebrigadiere ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni «a scelta» o per «benemerenze di servizio».
1969 e precedenti	1978-1979 e precedenti	1983	
1970 e precedenti	1979-1980 e precedenti	1984	
1971 e precedenti	1980-1981 e precedenti	1985	
1972 e precedenti	1981 e precedenti	1986	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate seguendo l'ordine di ruolo.

TABELLA H/3

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni a Maresciallo maggiore

Anno di nomina a vicebrigadiere (1)	Anzianità nel grado di maresciallo capo	Anno di formazione del quadro	Decorrenza delle promozioni (2)
1960 e precedenti	1975-1976-1977 e prec.	1981	Dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
1961 e precedenti	1977-1978 e precedenti	1982	1° gennaio 1982
1962 e precedenti	1978 e precedenti	1982	31 dicembre 1982
1963 e precedenti	1978-1979 e precedenti	1983	1° gennaio 1983
1964 e precedenti	1979 e precedenti	1983	31 dicembre 1983
1965 e precedenti	1980 e precedenti	1984	1° gennaio 1984
1966 e precedenti	1980 e precedenti	1984	Dal giorno successivo alla data di compimento del 18° anno di servizio dalla nomina a vicebrigadiere, ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto promozioni «a scelta» o per benemerenze di servizio.
1967 e precedenti	1981 e precedenti	1985	
1968 e precedenti	1982 e precedenti	1986	

(1) Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo l'ordine di ruolo.

(2) L'avanzamento a scelta di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge avrà luogo a partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1984.

TABELLA I/1

ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI

Gradualità delle promozioni da V.Brig. a Maresciallo maggiore dei sottufficiali della Banda dell'Arma dei carabinieri

Avanzamento da	Anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere						NOTE
	1ª cat. A	1ª cat. B	2ª cat. A	2ª cat. B	3ª cat. A	3ª cat. B	
Vice Brigadiere a Brigadiere	—	—	—	—	2 anni	2 anni	*a*) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni;
Brigadiere a Mar. Ord.	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	*b*) i periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità;
Mar. Ordinario a Mar. Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	
Mar. Capo a Mar. Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	*c*) tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a v. brigadiere.

TABELLA I/2

AERONAUTICA

Gradualità delle promozioni da sergente a Maresciallo di prima classe dei sottufficiali della Banda dell'aeronautica

Avanzamento da	Anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario						NOTE
	1ª cat. A	1ª cat. B	2ª cat. A	2ª cat. B	3ª cat. A	3ª cat. B	
Sergente a Sergente maggiore e trasferimento in s.p.e.	—	—	3 anni	3 anni	3 anni e 6 mesi	3 anni e 6 mesi	*a*) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni; *b*) i periodi di anzianità minima di servizio dell'arruolamento volontario sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado, per ogni valutazione negativa, nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità; *c*) tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento della prescritta anzianità minima di servizio dall'arruolamento volontario.
Sergente maggiore a Maresciallo 3ª cl...	—	—	9 anni	9 anni	10 anni	10 anni	
Maresciallo 3ª cl. a Maresciallo 2ª cl...	10 anni	—	14 anni	15 anni	16 anni	16 anni	
Maresciallo 2ª cl. a Maresciallo 1ª cl...	17 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	20 anni	

TABELLA I/3

GUARDIA DI FINANZA

Gradualità delle promozioni da Vicebrigadiere a Maresciallo maggiore dei sottufficiali della Banda della Guardia di finanza

Avanzamento da	Anzianità minima di servizio dalla nomina a vicebrigadiere						NOTE
	1ª part. A	1ª part. B	2ª part. A	2ª part. B	3ª part. A	3ª part. B	
V. Brig. a Brigadiere	—	—	—	—	2 anni	2 anni	*a*) Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni; *b*) i periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subìto giudizi di non idoneità; *c*) tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a vice brigadiere.
Brig. Scelto a Mar. Ordinario.....	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	
Mar. Ord. a Mar. Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	
Mar. Capo a Mar. Maggiore	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	